



COMMISSIONE EUROPEA

**APPALTI PUBBLICI
NELL'UNIONE EUROPEA**

**GUIDA ALLE NORME COMUNITARIE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI**

**AD ESCLUSIONE DEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA,
DEI TRASPORTI E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DIRETTIVA 92/50/CEE

*La presente guida non ha valore giuridico e non rispecchia
necessariamente la posizione ufficiale della Commissione*

INDICE

I	Obiettivi e portata delle direttive in materia di appalti pubblici	1
1.	Obiettivi	1
2.	Effetti giuridici delle direttive	3
II	Appalti pubblici di servizi: direttiva 92/50/CEE del Consiglio (direttiva servizi)	5
1.	Cosa s'intende per appalto pubblico di servizi?	5
1.1	Definizione di un appalto pubblico di servizi	5
1.1.1	Appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni	6
1.1.2	Altre attività di servizio escluse dalla definizione di appalto pubblico di servizi	7
1.1.3	Piena applicazione della direttiva servizi - Servizi di cui all'allegato I A	7
1.1.4	Applicazione limitata della direttiva servizi - Servizi di cui all'allegato I B	9
1.2	Prestatori di servizi	10
1.3	Amministrazioni aggiudicatrici	10
1.3.1	Lo Stato	10
1.3.2	Organismo di diritto pubblico	11
1.4	Tipi di appalto	12
1.5	Distinzione tra le varie direttive e i diversi tipi di attività	12
1.5.1	Distinzione tra gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di forniture	13
1.5.2	Distinzione tra gli appalti pubblici di servizi o forniture e gli appalti pubblici di lavori	13
1.5.3	Distinzione tra gli appalti di servizi di cui all'allegato I A e gli appalti di servizi di cui all'allegato I B	14
1.6	Appalti di servizi sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici	14
2.	Appalti pubblici di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi	16
2.1	Soglia di valore	16

2.2.1	Metodo	17
2.2.2	Scissione di appalti	18
2.2.3	Ripartizione dell'appalto in lotti	18
2.2.4	Appalti di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi	18
2.3	Appalti pubblici di servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi	19
2.3.1	Esclusione di alcuni appalti pubblici di servizi nel settore della difesa	19
2.3.2	Appalti pubblici di servizi esclusi per motivi di segretezza o di pubblica sicurezza	19
2.3.3	Esclusione di appalti pubblici di servizi disciplinati da norme procedurali differenti	19
3.	Procedure di aggiudicazione di un appalto	20
3.1	La procedura aperta	20
3.2	La procedura ristretta	20
3.3	La procedura negoziata	21
3.3.1	La procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara	21
3.3.1.1	Offerte irregolari o inammissibili	22
3.3.1.2	Impossibilità di determinare un prezzo globale	23
3.3.1.3	Impossibilità di specificare con precisione le condizioni contrattuali	23
3.3.2	La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara	23
3.3.2.1	Mancanza di offerte	23
3.3.2.2	Qualora per motivi di natura tecnica o artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un prestatore di servizi determinato	24
3.3.2.3	Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In tal caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.	24
3.3.2.4	La condizione dell'estrema urgenza	25

	3.3.2.5	Servizi complementari	25
	3.3.2.6	Ripetizione di servizi	26
3.4		Informazioni relative alle decisioni dell'amministrazione	26
	3.4.1	Rigetto delle candidature e delle offerte	26
	3.4.2	Annullamento di una procedura d'appalto	27
	3.4.3	Verbale di aggiudicazione	27
4.		Norme comuni di pubblicità	28
4.1		Bandi di gara	28
	4.1.1.	Avviso indicativo annuale	28
	4.1.2.	Bando di gara individuale	28
	4.1.3.	Avviso di aggiudicazione	29
4.2		Avviso di aggiudicazione	29
	4.2.1	Avviso di aggiudicazione	30
	4.2.2	Avvisi di aggiudicazione	30
4.3		Avvisi di aggiudicazione	31
	4.3.1	Preinformazione - Allegato IIIA della direttiva servizi	31
	4.3.2.	Bando di gara individuale	32
	4.3.3.	Avvisi di aggiudicazione - Allegato IIIE della direttiva servizi	35
4.4		Definizione delle scadenze	35
4.5		Pubblicità di gare di appalto a livello nazionale	36
4.6		Pubblicità di gare di appalto a livello nazionale?	36
4.7		Formato standard consigliato per i bandi di gara	37
4.8		Scadenze e termini da rispettare	37
	4.8.1	Procedura aperta	38
	4.8.2	Procedura ristretta	38
	4.8.3	Procedure negoziate precedute da pubblicazione di un bando di gara	39
	4.8.4	Tabelle riassuntive	40
4.9		Metodi di calcolo dei termini e delle scadenze	44
4.10		Mezzi tramite i quali i prestatori di servizi possono chiedere di partecipare a procedure ristrette o negoziate	45
4.11		Mezzi per invitare i candidati a presentare offerte nell'ambito di procedure ristrette o negoziate	45
5.		Norme tecniche comuni	46

5.2	Deroghe	47
5.3	Specifiche alternative in mancanza di norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni	48
5.4	Divieto assoluto di specifiche discriminatorie.....	49
6.	Partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto	50
6.1	Norme comuni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione	50
6.1.1	Scelta del numero di candidati nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate	51
6.1.2	Inviti a prestatori di servizi cittadini di altri Stati membri	52
6.1.3	Forma giuridica dei prestatori di servizi	52
6.1.4	Offerte contenenti varianti	53
6.1.5	Subappalto.....	54
6.1.6	Obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro vigenti dove devono essere prestati i servizi .	54
6.1.7	Condizioni non previste dalla direttiva servizi.....	54
6.2	Selezione dei candidati.....	55
6.2.1	Situazione personale dei prestatori di servizi.....	55
6.2.2	Iscrizione ai registri professionali.....	57
6.2.3	Capacità finanziaria ed economia.....	58
6.2.4	Capacità e competenza tecnica	59
6.2.5	Informazioni complementari.....	60
6.2.6	Elenchi ufficiali di prestatori di servizi abilitati.....	61
6.3	Aggiudicazione dell'appalto	63
6.3.1	Criteri di aggiudicazione ammessi	63
6.3.2	Offerte anormalmente basse	63
7.	Appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un altro ente pubblico in forza di un diritto esclusivo da questo detenuto	65
8.	Concorsi di progettazione	66
8.1	Concorsi di progettazione.....	66
8.2	Ammissione dei partecipanti	66
8.3	La giuria e le sue decisioni o pareri	67
8.4	Esigenze di pubblicità per i concorsi di progettazione	67
8.4.1	Bando di concorso di progettazione - allegato IV A della direttiva servizi	68

8.4.2 Risultati dei concorsi di progettazione - allegato IV B della direttiva servizi	68
--	----

ALLEGATI

I	Tavola sinottica delle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE.....	73
II	Classificazione CPA dei servizi elencati negli allegati I A e I B della direttiva 92/50/CEE.....	81
III	Elenco degli organismi di diritto pubblico di cui all'allegato I della direttiva 93/37/CEE.....	93
IV	Regolamento n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.....	105
	PER ULTERIORI INFORMAZIONI	107

I. OBIETTIVI E PORTATA DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. Obiettivi

La creazione di un mercato comune per gli appalti e i contratti di costruzione nel settore pubblico difficilmente avrebbe potuto essere realizzata sulla sola base degli impegni assunti dagli Stati membri nei trattati, di sopprimere le restrizioni sulle merci, sui servizi e sulle imprese straniere. Tale realizzazione sarebbe stata certamente ostacolata dalle differenti normative nazionali. Occorreva una normativa comunitaria per garantire che gli appalti governativi fossero aperti a tutte le nazionalità a parità di condizioni e per rendere le procedure di gara più trasparenti, così da consentire il rispetto e il controllo dell'applicazione dei principi stabiliti nei trattati.

Pertanto, al fine di rafforzare il divieto di restrizioni all'importazione risultanti da acquisti pubblici discriminatori e di agevolare la partecipazione delle imprese straniere, residenti e non, alle gare d'appalto nel settore pubblico, il Consiglio ha emanato una serie di direttive volte a coordinare le procedure d'appalto in tutti i settori pubblici soggetti alle disposizioni dei trattati.

Le direttive sugli appalti pubblici si basano su tre principi fondamentali:

- pubblicità degli appalti su scala comunitaria per far sì che le imprese di tutti gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare un'offerta;
- divieto di formulare specifiche tecniche che risultino discriminatorie nei confronti di potenziali offerenti stranieri;
- applicazione di criteri obiettivi nelle procedure di gara e di aggiudicazione.

Quest'ultimo principio è garantito dall'osservanza dei seguenti requisiti:

- gli appalti devono essere oggetto di una gara aperta (aperta a tutte le parti interessate) o ristretta (aperta solo a determinati candidati), a discrezione dell'autorità aggiudicatrice; solo in circostanze *eccezionali* quest'ultima può ricorrere a una procedura negoziata;
- le parti interessate possono essere escluse dalla partecipazione (nelle procedure ristrette o negoziate) o dalla selezione finale (nelle procedure aperte, ristrette o negoziate) sulla base di taluni specifici criteri qualitativi;
- gli appalti possono essere attribuiti unicamente sulla base di criteri economici o tecnici, ossia scegliendo l'offerta che presenta il prezzo più basso o quella globalmente più vantaggiosa in termini economici.

Le prime direttive recanti coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (direttiva 71/305/CEE¹) e di forniture (direttive 77/62/CEE² e 80/767/CEE³) non hanno aperto i mercati nella misura desiderata. La normativa comunitaria non forniva sufficienti garanzie e presentava diverse lacune. La sua applicazione a livello nazionale rispecchiava un protezionismo di lunga data tipico del settore.

Per ovviare alle carenze delle norme originarie si è provveduto all'adozione di nuove disposizioni: la direttiva 88/295/CEE del Consiglio⁴, del 22 marzo 1988, recante modifica delle direttive 77/62/CEE e 80/767/CEE, e la direttiva 89/440/CEE del Consiglio⁵, del 18 luglio 1989, recante modifica della direttiva 71/305/CEE.

Le principali novità riguardavano in particolare:

- la definizione del campo di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici;
- l'informazione e le condizioni di competizione;
- la trasparenza delle procedure di aggiudicazione;
- la definizione di specifiche tecniche.

Era inoltre divenuto necessario eliminare le disparità tra la vecchia direttiva sui lavori (71/305/CEE) e la nuova direttiva sulle forniture (77/62/CEE). Le innovazioni introdotte nella direttiva 71/305/CEE sono state pertanto più numerose e più dettagliate di quelle apportate alla direttiva 77/62/CEE.

In seguito si è dovuto provvedere al coordinamento delle varie disposizioni legislative in due versioni codificate, cosicché i cittadini dell'Unione europea avessero a disposizione testi chiari e trasparenti e potessero avvalersi più facilmente dei diritti specifici loro conferiti.

Le direttive sui lavori sono state coordinate dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio ("direttiva lavori") del 14 giugno 1993⁶ e le direttive sulle forniture sono state consolidate nell'ambito della direttiva 93/36/CEE ("direttiva forniture") del 14 giugno 1993⁷. Quest'ultima ha inoltre allineato il testo sulle forniture con quello sui lavori.

¹ GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5.

² GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1.

³ GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1. Questa direttiva dava applicazione agli obblighi assunti dalla Comunità ai sensi dell'accordo GATT 1979 in materia di appalti pubblici.

⁴ GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1.

⁵ GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1.

⁶ GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

L'anno precedente, il Consiglio aveva adottato la direttiva 92/50/CEE ("direttiva servizi") del 18 giugno 1992⁸, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, completando in tal modo il quadro normativo comunitario in materia di appalti pubblici. La direttiva servizi segue la stessa struttura delle direttive "lavori" e "forniture", ma contiene inoltre disposizioni speciali circa l'organizzazione dei concorsi di progettazione.

Un raffronto schematico delle disposizioni operative contenute nelle direttive "forniture", "lavori" e "servizi" figura nell'allegato I della presente guida.

È da notare che gli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni sono disciplinati da una direttiva a parte (93/38/EEC⁹) che esula dall'ambito della presente analisi.

2. Effetti giuridici delle direttive

Ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire il contenuto delle direttive nella propria normativa nazionale. Dato che la direttiva lavori non è altro che una versione consolidata delle direttive precedenti, il legislatore comunitario non ha fissato un termine per la sua applicazione: essa è direttamente applicabile.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture, gli Stati membri sono stati obbligati ad adeguare le proprie disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative per conformarle entro il 1° luglio 1993 alla direttiva servizi ed entro il 14 giugno 1994 alla direttiva forniture.

L'efficacia delle direttive non dipende necessariamente dall'adozione di misure di attuazione da parte degli Stati membri.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di effetto diretto, allo scadere del termine previsto per il recepimento nel diritto nazionale, ogni disposizione della direttiva in grado di incidere direttamente sulla relazione giuridica tra lo Stato membro cui la direttiva è rivolta e i privati può essere invocata da questi dinanzi ai giudici dello Stato membro, e quest'ultimo non può evitarne l'attuazione facendo appello al mancato espletamento delle formalità di introduzione di una direttiva nel proprio ordinamento giuridico o al permanere di disposizioni contrarie nella normativa nazionale.

⁸ GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁹ Direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. GU n.

Secondo i principi enunciati dalla Corte, per determinare se le disposizioni considerate hanno un effetto diretto occorre esaminare, in ogni singolo caso, la natura, i fondamenti e i termini della disposizione in questione. Vale la pena di osservare che la Corte di giustizia ha già avuto occasione di dichiarare l'effetto diretto delle norme in materia di partecipazione e pubblicità.

Lo stesso vale, in generale, quando una disposizione esprime un obbligo chiaro, preciso e incondizionato che non lascia alcun margine di valutazione agli Stati membri destinatari della direttiva.

Inoltre, "qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni."¹⁰ La Corte riterrebbe infatti contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva al fine di far censurare l'operato dell'amministrazione e, nel contempo, sostenere che l'amministrazione non è tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi.

II. APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI: DIRETTIVA 92/50/CEE DEL CONSIGLIO (DIRETTIVA SERVIZI)

1. Cosa s'intende per appalto pubblico di servizi?

1.1 Definizione di un appalto pubblico di servizi¹¹

Un appalto pubblico di servizi è in generale un contratto stipulato in forma scritta in virtù del quale un prestatore di servizi (come definito al punto 1.2) presta un servizio a un'amministrazione aggiudicatrice (come definita al punto 1.3) in cambio di una contropartita pecuniaria. La direttiva servizi non contiene una definizione del termine "servizi". L'articolo 60 del trattato cita a titolo di esempio le attività di carattere industriale o commerciale, le attività artigiane e quelle delle libere professioni. Inoltre, i servizi sono considerati tali ai sensi del trattato in quanto forniti normalmente dietro retribuzione e non regolati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Ai fini della direttiva servizi, la nozione di "servizi" è intesa in senso lato. Essa include ogni attività che non sia oggetto dei seguenti contratti:

- appalti pubblici di forniture ai sensi della direttiva forniture;
- appalti di lavori pubblici ai sensi della direttiva lavori;
- appalti relativi alle attività che rientrano nell'ambito della direttiva 93/38/CEE (cfr. punto 1.1.1);
- talune altre attività specifiche sono inoltre escluse a motivo della loro natura (cfr. punto 1.1.2).

D'altra parte, taluni contratti che rientrano nella definizione di appalti pubblici di servizi sono tuttavia esclusi dall'ambito della direttiva servizi per motivi di ordine pubblico (cfr. punto 2.3).

Occorre osservare che, ai fini della direttiva servizi, è irrilevante che questi ultimi vengano prestati all'autorità aggiudicatrice o a un terzo a nome di detta autorità.

La proposta originale della Commissione¹² conteneva disposizioni in materia di concessioni di servizi pubblici analoghe a quelle previste nella direttiva lavori per le concessioni di lavori pubblici. Tuttavia, in sede di Consiglio, gli Stati membri hanno deciso di non includere questo tipo di appalto a causa delle considerevoli divergenze in materia esistenti a livello nazionale. La direttiva servizi non si applica pertanto alle concessioni di servizi pubblici, ossia ai contratti in virtù dei quali un'amministrazione pubblica trasferisce l'esecuzione di un servizio pubblico di sua competenza ad un'impresa di sua scelta e quest'ultima accetta di svolgere l'attività in cambio del diritto di esercitare il servizio, o in cambio di tale diritto e di una retribuzione. Nondimeno, l'attribuzione di tali appalti è naturalmente soggetta alle norme del trattato in materia di libera prestazione di servizi e ai principi generali del diritto comunitario quali la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e il reciproco riconoscimento.

¹¹ Articolo 1, lettera a) della direttiva servizi.

1.1.1 Appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni

Gli appalti di qualunque genere aggiudicati nei settori di cui agli articoli 2, 7 e 9 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio¹³ o che ottemperano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva sono esclusi dalla definizione di "appalto pubblico di servizi" agli effetti della direttiva servizi¹⁴. Qualora un'amministrazione aggiudicatrice svolga altresì attività che le conferiscono lo statuto di impresa di servizio pubblico o "ente aggiudicatore" ai sensi della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, tutti gli appalti pubblici di servizi connessi a tali attività sono esclusi dall'ambito della direttiva servizi. Tale esclusione si applica altresì qualora l'applicazione della direttiva 93/38/CEE sia esclusa ai sensi degli articoli 7, 8 o 9 della direttiva stessa. Una spiegazione dettagliata della direttiva 93/38/CEE verrà fornita in una guida a parte.

Ne consegue che la direttiva servizi non si applica agli appalti pubblici di servizi nei seguenti settori:

- a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:
 - i) acqua potabile; oppure
 - ii) elettricità; oppure
 - iii) gas o energia termica;ovvero l'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di tali reti;
- b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della:
 - i) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure
 - ii) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;
- c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo;
- d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice svolga attività nei settori di cui alla precedente lettera a), punto i), l'esclusione si applica altresì agli appalti:

- relativi a progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione o drenaggio, a condizione che il volume idrico destinato alla fornitura di acqua potabile rappresenti oltre il 20% del volume idrico totale messo a disposizione da tali progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio; oppure

¹³ Direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

- connessi con l'eliminazione e il trattamento delle acque di scarico.

1.1.2 Altre attività di servizio escluse dalla definizione di appalto pubblico di servizi

I seguenti contratti sono altresì esclusi dalla definizione di appalto pubblico di servizi ai sensi della direttiva servizi:¹⁵

- contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della direttiva;
- contratti aventi per oggetto l'acquisto, la realizzazione, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, nonché contratti concernenti il tempo di trasmissione;
- contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
- contratti aventi per oggetto servizi di arbitrato e conciliazione;
- contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché contratti per i servizi forniti dalle banche centrali;
- contratti di lavoro;
- contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

1.1.3 Piena applicazione della direttiva servizi - Servizi di cui all'allegato I A

L'allegato I A della direttiva servizi elenca 16 categorie di servizi soggette a tutte le disposizioni di detta direttiva¹⁶. Tali servizi sono stati infatti identificati come prioritari ai fini della realizzazione di operazioni transfrontaliere.

All'allegato I della direttiva servizi, tali servizi sono identificati con riferimento alla classificazione CPC. A seguito dell'introduzione del sistema comunitario di classificazione dei prodotti per attività (CPA),¹⁷ l'allegato I A è stato riscritto nella tabella 1 specificando i numeri di riferimento del nuovo sistema. Una suddivisione più dettagliata di tali categorie, nonché i numeri corrispondenti della CPC, figurano nell'allegato II.

¹⁵ Articolo 1, lettera a), punti iii)-ix) della direttiva servizi.

¹⁶ Articolo 8 della direttiva servizi.

¹⁷ Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea GIU n. I. 342 del

Tabella 1
Servizi di cui all'allegato I A

Catego- ria n°	Denominazione	Numero di riferimento della CPA
1	Servizi di manutenzione e riparazione	17.40.90, 17.52.90, 28.21.90, 28.22.90, 28.30.91, 28.30.92, 29.11.91, 29.11.92, 29.12.91, 29.12.92, 29.13.90, 29.21.91, 29.22.91, 29.21.92, 29.22.92, 29.23.91, 29.23.92, 29.24.91, 29.24.92, 29.32.91, 29.32.92, 29.40.91, 29.40.92, 29.51.91, 29.51.92, 29.52.91, 29.52.92, 29.53.91, 29.53.92, 29.54.91, 29.54.92, 29.55.91, 29.55.92, 29.56.91, 29.56.92, 29.60.91, 29.60.92, 30.01.90, 30.02.90, 31.10.91, 31.10.92, 31.20.91, 31.20.92, 31.62.91, 31.62.92, 32.20.91, 32.20.92, 32.30.91, 32.30.92, 33.10.91, 33.10.92, 33.20.91, 33.20.92, 33.40.90, 33.50.91, 33.50.92, 35.11.91, 35.11.92, 35.11.93, 35.12.90, 35.20.91, 35.20.92, 35.30.91, 35.30.92, 36.30.90, 50.2, 50.40.40, 52.7
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽¹⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	60.21.2, 60.21.3, 60.21.4, 60.22, 60.23, 60.24.1, 60.24.22, 60.24.3, 64.12, 74.60.14
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	62.10.10, 62.10.22, 62.10.23, 62.20.10, 62.20.20(parte), 62.20.30, 62.30.10
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽¹⁾ e aerea	60.24.21, 62.10.21, 62.20.20(parte)
5	Servizi di telecomunicazione ⁽²⁾	64.20.1, 64.20.2
6	Servizi finanziari (a) servizi assicurativi (b) servizi bancari e finanziari ⁽³⁾	66, 67.2 65, 67.1
7	Servizi informatici ed affini	72.10.10, 72.20.2, 72.20.3, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6
8	Servizi di R&S ⁽⁴⁾	73
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	74.12.1, 74.12.2
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	74.13
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁵⁾ e affini	74.14, 74.15
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 74.20.5, 74.20.6, 74.20.7, 74.3
13	Servizi pubblicitari	74.4
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	70.3, 74.7
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	22.21, 22.22.3, 22.23, 22.24.1, 22.25, 22.3
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	90

- (1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
- (2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelegrafia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite.
- (3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.
- (4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
- (5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

1.1.4 Applicazione limitata della direttiva servizi - Servizi di cui all'allegato I B

L'allegato I B della direttiva servizi elenca 11 categorie di servizi soggette unicamente alle disposizioni della direttiva relative alle specifiche tecniche (cfr. punto 5) e alla trasmissione alla Commissione di un avviso di aggiudicazione (cfr. punto 4.1.3). Relativamente a queste categorie si è ritenuto necessario fornire ai prestatori di servizi solo l'informazione minima necessaria ad esplorare il mercato e a creare una base di conoscenze che consentisse di valutare con cognizione di causa la possibile applicazione delle norme procedurali e di altro genere della direttiva servizi ad alcune o all'insieme di queste categorie.

Le categorie in causa sono elencate nella tabella 2. Come nella precedente tabella 1, vengono forniti i numeri di riferimento della CPA; una suddivisione più dettagliata e i corrispondenti numeri della CPC figurano nell'allegato II alla presente guida.

Tabella 2

Servizi di cui all'allegato I B

Categoria n.	Denominazione	Numero di riferimento della CPA
17.	Servizi alberghieri e di ristorazione	55
18.	Servizi di trasporto per ferrovia	60.1, 60.21.1
19.	Servizi di trasporto per via d'acqua	61
20.	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	63
21.	Servizi legali	74.11
22.	Servizi di collocamento e reperimento di personale	74.5
23.	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	74.60.11, 74.60.12, 74.60.13, 74.60.15, 74.60.16
24.	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	80
25.	Servizi sanitari e sociali	85
26.	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	92.11.3, 92.12, 92.13, 92.2, 92.31.2, 92.32.1, 92.33.1, 92.34, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7
27.	Altri servizi	

Occorre osservare che un determinato servizio rientra nell'ultima categoria ("Altri servizi") solo nel caso eccezionale in cui non sia possibile inserirlo in nessuna delle categorie 1-16 dell'allegato I A o 17-26 dell'allegato I B.

1.2 Prestatori di servizi

Ai sensi della direttiva servizi, un prestatore di servizi è una persona fisica o giuridica, incluso un ente pubblico, che fornisce servizi.¹⁸

1.3 Amministrazioni aggiudicatrici

Ai fini della direttiva servizi s'intendono per amministrazioni aggiudicatrici le seguenti autorità:¹⁹

- lo Stato,
- enti regionali e locali,
- organismi di diritto pubblico come in appresso definiti,
- associazioni costituite da uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico.

1.3.1 Lo Stato

Ai fini della direttiva, la nozione di Stato include l'amministrazione statale. Tuttavia, quando un'organizzazione priva di personalità giuridica²⁰, pur non facendo parte dell'amministrazione dello Stato in senso tradizionale, svolge funzioni che spetterebbero normalmente allo Stato, è anch'essa da considerare parte dello Stato ai fini della direttiva.

Questo punto è stato chiarito dalla Corte nella sentenza del 20 settembre 1988, relativa alla causa 31/87²¹; in quest'ambito era sorta la questione se la direttiva 71/305/CEE fosse applicabile agli appalti di lavori pubblici concessi dal comitato locale di ricomposizione fondiaria, un'organizzazione priva di personalità giuridica.

Secondo l'interpretazione della Corte, valida anche per la direttiva servizi, il termine "Stato" deve essere inteso in senso funzionale, così da includere un organismo che, pur non facendo formalmente parte dell'amministrazione statale, costituisce uno strumento dipendente dallo Stato e tramite il quale quest'ultimo agisce.

Si deve pertanto ritenere che un organismo la cui composizione e le cui funzioni sono contemplate dalla legge e che dipende dalla pubblica amministrazione per quanto riguarda la nomina dei suoi membri, la garanzia degli obblighi derivanti dai suoi atti e il finanziamento degli appalti che esso ha il compito di aggiudicare rientri nella nozione di Stato anche se formalmente non ne fa parte.²²

La Commissione ritiene che il principio affermato dalla Corte in relazione al termine "Stato" possa essere ugualmente applicato alla definizione di ogni altra amministrazione

¹⁸ Articolo 1, lettera c) della direttiva servizi. Per quanto concerne i gruppi di prestatori di servizi, cfr. il punto 6.1.3.

¹⁹ Articolo 1, lettera b) della direttiva servizi.

²⁰ Se l'organizzazione possiede una personalità giuridica, essa rientra fra gli "organismi di diritto pubblico" in appresso definiti.

²¹ Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes B.V. contro Stato dei Paesi Bassi*, Racc. 1988, pag. 4635.

aggiudicatrice definita dalla direttiva servizi, così da includere ogni ente creato da un atto giuridico, regolamentare o amministrativo di tale amministrazione.

1.3.2 Organismo di diritto pubblico²³

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
- avente personalità giuridica e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato, dagli enti regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

La direttiva servizi si applica pertanto a tutti gli enti di diritto pubblico o privato la cui attività e le cui decisioni operative sono o possono essere influenzate da un'amministrazione aggiudicatrice in virtù di uno o più dei legami di cui al terzo trattino e che sono stati istituiti con un fine di interesse pubblico o generale.

Gli unici enti istituiti con un fine di interesse pubblico o generale e che soddisfano gli altri criteri, ma che la direttiva servizi non considera come amministrazioni aggiudicatrici, sono quelli creati specificamente per soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale, ossia esigenze che tali enti soddisfano svolgendo attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nella fornitura di beni o servizi ad operatori economici pubblici o privati nei mercati aperti in cui vige la libera concorrenza. Di fatto, l'attività svolta da tali enti può essere assimilata a quella di un'impresa privata.

È importante sottolineare che l'esclusione degli enti che svolgono attività industriali o commerciali di natura imprenditoriale privata si applica unicamente qualora l'ente in questione sia stato creato con lo scopo specifico di svolgere tali attività. Tale esclusione non si applica pertanto agli enti che, pur svolgendo attività industriali o commerciali, erano stati di fatto istituiti con un fine di interesse pubblico o generale (ad esempio, un ente creato specificamente per svolgere taluni compiti amministrativi di interesse pubblico generale nella sfera sociale ma che si dedica altresì ad un'attività commerciale allo scopo di autofinanziarsi).

Tuttavia, ciascun singolo caso deve essere analizzato individualmente al fine di determinare se ci si trovi o meno di fronte a un ente di diritto pubblico soggetto agli obblighi della direttiva.

Gli elenchi degli organismi di diritto pubblico, o delle categorie di tali organismi, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano all'allegato I della direttiva lavori. Tali elenchi devono essere per quanto possibile esaurienti e possono essere rivisti conformemente alla procedura stabilita all'articolo 35 di detta direttiva. Tuttavia, l'obbligo per un organismo di diritto pubblico di conformarsi alla direttiva servizi non dipende dall'inclusione di tale organismo nell'elenco, bensì dal fatto che esso

soddisfi i criteri sopra menzionati. Analogamente, quando un organismo cessa di soddisfare tali criteri, esso cessa altresì di essere soggetto alla direttiva servizi, anche se il suo nome continua a figurare sull'elenco.

1.4 Tipi di appalto

Quanto alla forma dell'appalto pubblico di servizi, la direttiva servizi si applica unicamente ai contratti stipulati in forma scritta, il che in pratica include tutti i contratti di valore superiore alla soglia minima più oltre discussa.²⁴

La Commissione interpreta in senso molto ampio la definizione degli obblighi che incombono alle parti contraenti. Ogni forma di contropartita proveniente dall'amministrazione aggiudicatrice e valutabile in termini pecuniari soddisfa il requisito di un contratto "a titolo oneroso".²⁵ Analogamente, rientrano nella direttiva servizi tutti gli accordi in virtù dei quali un prestatore di servizi si impegna in qualunque momento a fornire servizi all'amministrazione aggiudicatrice o a svolgerli in sua vece. L'ampia nozione di "servizi" prevista dalla direttiva non può essere limitata da alcun concetto più ristretto eventualmente presente nella normativa nazionale.

I contratti-quadro a carattere vincolante conclusi tra un'amministrazione aggiudicatrice e un prestatore di servizi allo scopo di fissare i termini (prezzi, quantitativi, condizioni di fornitura) dei servizi commissionabili nel corso di un determinato periodo costituiscono appalti pubblici di servizi e come tali devono essere valutati ai sensi della direttiva servizi e aggiudicati conformemente ai suoi termini, sempreché superino la soglia minima di valore.

Possono sorgere problemi in relazione a talune pratiche che danno luogo ad accordi preliminari non vincolanti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i prestatori di servizi. Occorre sottolineare che nessuna di queste pratiche (contrattuali, procedurali, amministrative o di altro tipo) può avere come effetto di eludere l'applicazione della direttiva servizi alla conclusione di contratti che risultino appalti pubblici di servizi ai sensi della stessa direttiva e il cui valore stimato superi la soglia minima pertinente.

1.5 Distinzione tra le varie direttive e i diversi tipi di attività

Come regola generale, non è possibile eludere l'applicazione delle direttive lavori, forniture o servizi includendo il servizio in un contratto che per un motivo o per l'altro non rientri nell'ambito di nessuna di esse. In simili casi occorrerà stabilire se l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto scindere le operazioni in contratti separati, uno o più dei quali soggetto alle direttive in questione.

Un'illustrazione di questo principio figura nella sentenza della Corte relativa alla causa C-3/88²⁶, in cui il governo italiano sosteneva che taluni contratti destinati alla fornitura di

²⁴ Articolo 1, paragrafo a) della direttiva servizi.

²⁵ "A titre onéreux" nel testo francese, "for pecuniary interest" nel testo inglese, "entgeltlichen" nel testo tedesco, "onder bezwarende titel" nel testo olandese, "gensidigt bebyrdende" nel testo danese, ossia un contratto che non costituisca un impegno unilaterale del prestatore di servizi senza una contropartita dell'altra parte in causa.

hardware per un sistema informatico non potevano essere considerati appalti di forniture poiché l'oggetto principale del contratto era la prestazione di servizi (in un'epoca precedente all'entrata in vigore della direttiva servizi), ossia la creazione di software, la progettazione, l'installazione, la manutenzione, la conduzione tecnica del sistema e, in alcuni casi, la sua gestione. La Corte ha respinto tale argomentazione poiché, alla luce degli elementi emersi nel corso della causa, il governo italiano avrebbe potuto rivolgersi a società specializzate nello sviluppo di software per la progettazione dei sistemi informatici e acquistare, nel rispetto della direttiva 77/62/CEE²⁷, hardware conforme alle specifiche tecniche definite da tali società.

1.5.1 Distinzione tra gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di forniture²⁸

La direttiva servizi distingue tra un appalto pubblico di servizi e un appalto pubblico di forniture con riferimento al valore relativo degli elementi che costituiscono il servizio o la fornitura. Se un appalto pubblico ha per oggetto sia prodotti di cui alla direttiva forniture che servizi di cui agli allegati della direttiva servizi, esso rientra nel campo di applicazione di quest'ultima direttiva qualora il valore dei servizi in causa superi quello delle forniture previste dal contratto; in caso contrario, esso rientra nella direttiva forniture.

Supponiamo ad esempio che un ente locale desideri acquistare determinati servizi di telecomunicazione, il cui valore è stimato a 240 000 ecu, unitamente a determinate attrezzature per telecomunicazioni il cui valore è stimato a 230 000 ecu. Se i servizi di telecomunicazione non includono servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso e comunicazioni via satellite, l'appalto verrà qualificato come appalto pubblico di servizi, poiché il valore dei servizi di cui agli allegati I A e I B è superiore al valore delle forniture. Se tuttavia i servizi di telecomunicazione includono servizi di telefonia vocale per un valore stimato di 100 000 ecu, il valore dei servizi di cui agli allegati I A e I B non supera il valore delle forniture e l'appalto si qualificherà pertanto come appalto pubblico di forniture.

1.5.2 Distinzione tra gli appalti pubblici di servizi o forniture e gli appalti pubblici di lavori

Purché corrisponda alla definizione di appalto di lavori di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva lavori, un contratto si considera appalto di lavori agli effetti delle direttive sugli appalti pubblici indipendentemente dal fatto che esso includa o meno forniture e/o servizi. La direttiva lavori si applica in particolare ai contratti in cui il contraente si occupa della progettazione e cede in appalto la realizzazione delle opere. Non occorre pertanto un criterio di valore per stabilire se un determinato contratto vada considerato un appalto di servizi (o forniture) o di lavori.²⁹

²⁷ (quella che allora era la direttiva forniture)

²⁸ Articolo 2 della direttiva servizi.

²⁹ È da notare che, nel caso di un contratto misto per l'effettuazione di lavori meramente accessori rispetto ad altre operazioni, come una cessione di beni, l'appalto non rientra nell'ambito della direttiva lavori (cfr. causa C-331/92 *Gestión Hotelera Internacional SA contro Comunidad Autónoma de Canarias e*

1.5.3 Distinzione tra gli appalti di servizi di cui all'allegato I A e gli appalti di servizi di cui all'allegato I B³⁰

Ai sensi della direttiva servizi, gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I A e nell'allegato I B vengono aggiudicati come appalti di servizi di cui all'allegato I A qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. In caso contrario, l'appalto viene aggiudicato conformemente alle disposizioni previste per i servizi di cui all'allegato I B. Tale principio è tuttavia soggetto al criterio di dissociazione di cui al punto 1.5 nei casi in cui i servizi compresi nell'allegato I B siano stato aggiunti al contratto al fine di eludere la piena applicazione della direttiva servizi.

1.6 Appalti di servizi sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Si applicano le disposizioni della direttiva servizi quando un'amministrazione aggiudicatrice sovvenziona in misura superiore al 50% un appalto di servizi concesso da un altro ente in relazione ad uno dei seguenti appalti di lavori:³¹

- classe 5, gruppo 502 della nomenclatura NACE (ingegneria civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.),
- lavori edili relativi a:
 - ospedali,
 - impianti sportivi,
 - impianti ricreativi e per il tempo libero,
 - edifici scolastici e universitari,
 - edifici destinati a scopi amministrativi.

Esistono tre possibilità:

- l'ente sovvenzionato è esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice: in tal caso, esso applica direttamente la direttiva servizi;
- l'ente sovvenzionato non è un'amministrazione aggiudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione sceglie essa stessa il prestatore di servizi (anche se questi ultimi sono destinati all'ente sovvenzionato): in tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta al rispetto della direttiva;
- l'ente sovvenzionato non è un'amministrazione aggiudicatrice ma sceglie il prestatore di servizi: in tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione deve accertare che l'ente sovvenzionato rispetti le disposizioni della direttiva servizi come se fosse esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice. La direttiva servizi lascia lo Stato membro libero di decidere in che modo procedere, ad esempio includendo le norme necessarie tra le condizioni per la concessione della sovvenzione e

³⁰ Articolo 10 della direttiva servizi.

facendo in modo che quest'ultima possa essere recuperata in caso di inottemperanza a tali condizioni.

Occorre osservare che l'elenco dei tipi di lavori cui si applica tale norma è completo, mentre l'elenco delle istituzioni - ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi - è generico. Un'interpretazione restrittiva di queste categorie ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della direttiva, ossia una maggiore trasparenza negli appalti pubblici. Di conseguenza, ad esempio, le case di riposo per anziani e gli istituti per disabili fisici andrebbero assimilati agli ospedali nei casi in cui la prestazione di servizi medici e chirurgici agli anziani e ai disabili figurino tra i principali obiettivi di tali istituzioni.

Questo provvedimento ha un corrispondente nella direttiva lavori, dove la stessa norma si applica agli appalti di lavori relativi ai settori sopra indicati sovvenzionati in misura superiore al 50% da un'amministrazione aggiudicatrice. Ma il parallelismo si ferma qui. La norma non si applica agli appalti di servizi non sovvenzionati, anche qualora connessi ad un appalto di lavori che lo sia.

2. Appalti pubblici di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi

Si è già detto che non tutti gli appalti pubblici di servizi sono soggetti alle norme procedurali della direttiva servizi. Qualora non si applichi nessuna delle deroghe esaminate sopra, la direttiva servizi va applicata soltanto agli appalti pubblici di servizi che superano un certo importo.

2.1. Soglia di valore³²

Un appalto pubblico di servizi è soggetto alle disposizioni della direttiva servizi se il relativo importo stimato, al netto dell'IVA, è superiore o pari a 200 000 ECU.

Il controvalore della soglia di 200 000 ECU in moneta nazionale è riveduto ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre.

I controvalori della soglia in moneta nazionale applicabile fino alla prossima revisione (31.12.1997) sono i seguenti:

Controvalore in moneta nazionale dei 200.000 ECU

Franc belge	7.898.547	Irish pound	160.564
Franc luxembourgeois	7.898.547	Lira italiana	397.087.000
Dansk krone	1.500.685	Oster. Schilling	2.681.443
Deutsche Mark	381.161	Pound sterling	158.018
Drachmi	58.015.458	Peseta	31.992.917
Franc français	1.316.439	Escudo	39.297.792
Markka	1.223.466	Svensk krona	1.865.157
Nederlandse gulden	427.359		

A proposito delle disposizioni della direttiva citate al paragrafo 2.1, va sottolineato che il Parlamento Europeo e il Consiglio esaminano attualmente una proposta di direttiva volta alla modifica delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE in attuazione del nuovo Accordo relativo agli appalti pubblici³³ firmato dall'Unione Europea a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round condotti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

³² Articolo 7, paragrafo 1 della direttiva servizi.

2.2. Calcolo del valore dell'appalto

2.2.1. Metodo

La norma generale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano tener conto della remunerazione complessiva stimata per la prestazione del servizio, al netto dell'IVA. Per alcuni tipi di appalti di servizi, la direttiva specifica determinate voci che entrano a far parte della remunerazione, in particolare³⁴:

- nel caso di servizi assicurativi, il premio da pagare;
- nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, gli onorari, le commissioni e gli interessi;
- nel caso di contratti che comprendono la progettazione, gli onorari o le commissioni.

La Commissione considera detto elenco illustrativo e ritiene che esso non debba in nessun caso limitare il principio generale secondo cui occorre tener conto dell'intera remunerazione ricevuta.

Nel caso di appalti che non specifichino un prezzo complessivo, la base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è la seguente³⁵:

- se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
- se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto può stabilirsi in base³⁶:

- al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero,
- al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto, quando questa sia superiore ai dodici mesi.

Nei casi in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo possibile, comprendente tutti gli elementi opzionali³⁷.

In ogni caso, la scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della direttiva servizi³⁸.

³⁴ Articolo 7, paragrafo 4 della direttiva servizi.

³⁵ Articolo 7, paragrafo 5 della direttiva servizi.

³⁶ Articolo 7, paragrafo 6 della direttiva servizi.

2.2.2. Scissione di appalti

Secondo la direttiva servizi nessun insieme di servizi può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle soglie stabilite. Tale divieto è diretto ad ogni eventuale scissione di un appalto non giustificata da considerazioni oggettive, in quanto si suppone essa sia finalizzata ad eludere l'applicazione della direttiva.

2.2.3. Ripartizione dell'appalto in lotti³⁹

Nei casi in cui i servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore complessivo di tutti i lotti per stabilire se sia stato raggiunto l'importo di 200 000 ECU. In tal caso la direttiva servizi si applica a ciascun appalto, indipendentemente dal fatto che il valore individuale dei lotti sia inferiore a 200 000 ECU⁴⁰.

Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva servizi per i lotti il cui valore individuale stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 ECU, purché il valore complessivo di tali lotti non venga a superare il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. In questo modo l'esenzione dei lotti non esclude che il loro valore venga preso in considerazione per stabilire se gli altri lotti debbano essere aggiudicati secondo le disposizioni della direttiva servizi.

Esempio:

Un appalto di servizi per la manutenzione di immobili viene suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n. 1	100 000 ECU
Lotto n. 2	60 000 ECU
Lotto n. 3	45 000 ECU
Lotto n. 4	<u>45 000 ECU</u>
Totale	250 000 ECU

Il valore complessivo è di 250 000 ECU, pertanto l'importo per cui è prevista l'applicazione della direttiva servizi è stato pienamente raggiunto. I lotti 2, 3 e 4 presi singolarmente sono inferiori a 80 000 ECU ma la deroga è consentita soltanto fino al 20% del valore complessivo, ossia 48 000 ECU. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere se esentare il lotto n. 3 o il lotto n. 4 (ma non entrambi) dall'applicazione della direttiva. I tre lotti non esentati devono essere aggiudicati secondo le disposizioni della direttiva in quanto il loro valore complessivo, compreso il lotto esentato, non è inferiore a 200 000 ECU.

2.2.4. Appalti di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi

E' opportuno rammentare che qualora un'amministrazione aggiudicatrice intenda ricorrere alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, allo scopo di appaltare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (cfr. 3.3.2.6.),

³⁸ Articolo 7, paragrafo 3 della direttiva servizi.

³⁹ Articolo 7, paragrafo 3 della direttiva servizi.

essa dovrà sommare il valore dei primi servizi a quello dei servizi da appaltare successivamente al fine di stabilire se l'importo limite sia stato raggiunto.

2.3. Appalti pubblici di servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi

Determinati appalti che rientrano nella definizione di appalti pubblici di servizi (vedi sopra 1.1.) sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi per motivi di ordine pubblico.

2.3.1. Esclusione di alcuni appalti pubblici di servizi nel settore della difesa⁴¹

Se non si applica nessuna delle deroghe di cui sopra, la direttiva servizi va applicata agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni nel settore della difesa, ad eccezione di quelli soggetti all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato. Secondo detto articolo uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Con decisione del 15 aprile 1958 il Consiglio ha stabilito un elenco di prodotti cui, se destinati a scopi militari, si applicano tali disposizioni. Pertanto sono esentati dall'applicazione della direttiva servizi gli appalti pubblici di servizi aventi attinenza con i prodotti che figurano nel suddetto elenco, come ad esempio servizi per la progettazione, il trasporto, la manutenzione, ecc. di tali prodotti. La Commissione ritiene che la deroga in questione debba applicarsi soltanto nel caso in cui i prodotti inseriti nell'elenco vengano utilizzati esclusivamente per scopi militari.

2.3.2. Appalti pubblici di servizi esclusi per motivi di segretezza o di pubblica sicurezza⁴²

La direttiva servizi non si applica agli appalti pubblici di servizi quando:

- i servizi vengano dichiarati segreti; ovvero
- la prestazione dei servizi debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi; ovvero
- lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza dello Stato in questione.

2.3.3. Esclusione di appalti pubblici di servizi disciplinati da norme procedurali differenti⁴³

La direttiva servizi non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati :

0. in base ad un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente servizi destinati alla realizzazione od allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE;

⁴¹ Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva servizi.

⁴² Articolo 4, paragrafo 2 della direttiva servizi.

0. ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
0. in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

3. Procedure di aggiudicazione di un appalto

Al pari delle direttive relative agli appalti di lavori e di forniture, la direttiva servizi prevede tre tipi di procedure d'appalto: la procedura aperta e la procedura ristretta a cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere liberamente, e la procedura negoziata ammessa soltanto in circostanze eccezionali⁴⁴.

Nota bene

*Nell'ambito delle procedure aperte e ristrette le amministrazioni possono richiedere ulteriori informazioni all'offerente onde facilitare la valutazione delle offerte, ma non possono negoziare i termini di tali offerte. Questo fondamentale carattere di trasparenza delle procedure aperte e ristrette è stato esplicitamente definito dal Consiglio e dalla Commissione nei seguenti termini: "Nelle procedure aperte o ristrette è esclusa qualsiasi negoziazione con i candidati o gli offerenti vertente su elementi fondamentali dei contratti la cui variazione possa falsare il gioco della concorrenza, in particolare sui prezzi; tuttavia vi possono essere discussioni con i candidati o gli offerenti ma solo per far precisare o completare il tenore delle loro offerte nonché le esigenze degli enti aggiudicatori e purché ciò non abbia effetto discriminante."*⁴⁵

3.1. La procedura aperta

Nell'ambito di una procedura aperta tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare un'offerta in risposta alla pubblicazione di un bando di gara.⁴⁶

3.2. La procedura ristretta

Nell'ambito di una procedura ristretta si hanno due fasi.⁴⁷ Nella prima fase tutti i prestatori di servizi interessati possono inoltrare una richiesta di invito in risposta alla pubblicazione di un bando di gara. In questo caso il prestatore di servizi viene chiamato "candidato". Nella seconda fase l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati selezionati a presentare le offerte. Tali candidati sono selezionati in base alle norme descritte al punto 6.

Una procedura ristretta può essere accelerata⁴⁸ nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i normali termini previsti per le procedure ristrette (cfr. punto 4.8.2.). Dal momento che tale deroga potrebbe costituire un limite alla concorrenza, essa dovrà essere interpretata in modo restrittivo e limitata a quei casi in cui l'amministrazione sia in grado

⁴⁴ Articolo 11 della direttiva servizi.

⁴⁵ GU L 111 del 30.4.1994, pag. 114.

⁴⁶ Articolo 1, lettera d) della direttiva servizi.

⁴⁷ Articolo 1, lettera e) della direttiva servizi.

di dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive che determinano tale urgenza, nonché la reale impossibilità di rispettare i normali termini previsti per le procedure ristrette.

I motivi che giustificano il ricorso alla procedura accelerata devono essere esplicitati nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale (cfr. punto 4.3.2.).

3.3. La procedura negoziata

Le procedure negoziate sono quelle nell'ambito delle quali le amministrazioni aggiudicatrici consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano con uno o più di essi i termini del contratto, come ad esempio, le condizioni tecniche, amministrative o finanziarie.⁴⁹

Nell'ambito della procedura negoziata l'amministrazione ha la possibilità di agire come un libero operatore economico non solo per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'appalto, ma anche durante le discussioni preliminari. Tuttavia, detta procedura non può essere assimilata a quella di una libera contrattazione in quanto l'ente aggiudicatore deve rispettare determinate norme di corretta amministrazione:

- nel determinare le condizioni contrattuali, specialmente riguardo al prezzo, ai termini e alle caratteristiche tecniche;
- nel confrontare le offerte e valutarne i vantaggi;
- nell'applicare il principio della parità di trattamento tra i candidati.

Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso esclusivamente nei casi eccezionali contemplati in modo esauriente nella direttiva servizi.⁵⁰

Secondo la sentenza della Corte, tali disposizioni devono essere interpretate restrittivamente e l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene.⁵¹

I casi in cui è ammesso il ricorso alla procedura negoziata rientrano in due categorie: quelli per cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara e quelli per cui tale pubblicazione non è richiesta.

3.3.1. La procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara⁵²

Come nel caso della procedura ristretta, l'amministrazione è tenuta a pubblicare un bando di gara in cui si invitino tutti gli interessati a manifestare il loro interesse (attraverso la presentazione di una candidatura); in seguito essa seleziona i candidati da invitare ai

⁴⁹ Articolo 1, lettera f) della direttiva servizi.

⁵⁰ Articolo 11 della direttiva servizi. Cfr., per quanto attiene agli appalti pubblici di forniture, Causa C-328/92, Commissione/Spagna (prodotti farmaceutici), (Racc. 1994, pag. I-1569) e, per quanto attiene agli appalti di lavori, Causa C-24/91, Commissione/Spagna (edifici universitari), (Racc.1992, pag. I-1989).

⁵¹ Causa 199/85, Commissione/Italia (impianto di incenerimento di Milano), (Racc. 1987, pag. 1039, paragrafo 14).

negoziati, sulla base dei criteri di selezione qualitativa precisati nel bando. Gli unici criteri ammessi sono quelli di cui agli articoli da 29 a 35 della direttiva servizi (situazione personale, iscrizione in un registro professionale, posizione finanziaria ed economica, competenza e capacità tecnica).

Come per la procedura ristretta, una procedura negoziata può essere accelerata qualora siano soddisfatte le condizioni di urgenza sopraindicate (punto 3.2.).

Vi sono tre casi in cui la direttiva servizi consente il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

3.3.1.1. Offerte irregolari o inammissibili⁵³

Un'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara qualora nell'ambito di una procedura aperta o ristretta tutte le offerte presentate risultino irregolari⁵⁴ o inammissibili⁵⁵ a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli articoli da 23 a 28 della direttiva servizi, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. In questo caso infatti si suppone che, non avendo la procedura aperta o ristretta dato luogo ad offerte o richieste di invito regolari ed ammissibili⁵⁶, occorra chiudere ufficialmente la procedura ed avviarne un'altra; questa volta però il ricorso alla procedura negoziata è consentito, in modo che ci si possa valere di tale procedimento di contrattazione per evitare le irregolarità o gli elementi di inammissibilità delle precedenti offerte.

Il ricorso ad una seconda procedura negoziata è ammesso soltanto se le condizioni contrattuali non vengono sostanzialmente modificate. La Commissione ritiene che modifiche relative alle disposizioni finanziarie, al periodo previsto per la prestazione dei servizi, alle specifiche tecniche, ecc. siano modifiche sostanziali che non consentono il ricorso alla procedura negoziata.

Dal momento che viene avviata una nuova procedura occorre pubblicare un nuovo bando di gara. La pubblicazione di tale bando può essere evitata a condizione che fra tutte le parti invitate siano compresi gli offerenti o i candidati che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura d'appalto e che soddisfano i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 29 a 35 della direttiva servizi (situazione personale, iscrizione in un registro professionale, posizione finanziaria ed economica, competenza e capacità tecnica). Se qualcuna delle suddette parti viene esclusa (indipendentemente dal fatto che altre parti siano state

⁵³ Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva servizi. Tale deroga è prevista anche nelle direttive lavori e forniture.

⁵⁴ Ad esempio, offerte non conformi alle norme sugli appalti, offerte il cui prezzo non sia evidentemente scaturito da una gara d'appalto od offerte che contengano clausole unilaterali gravose.

⁵⁵ Ad esempio, offerte presentate dopo la scadenza dei termini o da offerenti che non possiedono i requisiti necessari, oppure offerte in cui figurino un prezzo troppo elevato in rapporto alla dotazione finanziaria dell'amministrazione, oppure anormalmente basso.

⁵⁶ Ad esempio una richiesta di invito a presentare un'offerta nell'ambito di una procedura

invitate a partecipare ai negoziati) deve essere pubblicato un nuovo bando di gara, per consentire alle parti escluse di ripresentare domanda di partecipazione.

3.3.1.2. Impossibilità di determinare un prezzo globale⁵⁷

Il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara è ammesso in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare di un prezzo globale. In tal caso si suppone infatti che gli offerenti non sarebbero in grado di stabilire un prezzo fisso globale per i servizi offerti, dovendo di conseguenza inserire nell'offerta degli imprevisti che impongono una netta revisione dei prezzi fissati. Si può citare l'esempio dei servizi di riparazione per i quali è possibile determinare l'entità delle riparazioni necessarie solo a lavori iniziati.

3.3.1.3. Impossibilità di specificare con precisione le condizioni contrattuali⁵⁸

E' possibile ricorrere alla procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara quando la natura dei servizi da appaltare renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta. Ciò può verificarsi in particolare nel caso dei servizi assicurativi, bancari e finanziari che rientrano nella categoria n. 6 dell'allegato IA della direttiva servizi, e dei servizi di natura intellettuale in genere.

3.3.2. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara

Le amministrazioni possono ricorrere alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei sei casi⁵⁹ di seguito descritti.

3.3.2.1. Mancanza di offerte⁶⁰

Si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara qualora non siano pervenute offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. L'amministrazione aggiudicatrice deve in primo luogo chiudere la precedente procedura aperta o ristretta ed informarne di conseguenza l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali.⁶¹ In tal caso, infatti, si suppone che nessuno fosse interessato a rispondere alla procedura aperta o ristretta e che le eventuali offerte pervenute non possano essere tenute in considerazione in quanto non conformi alle esigenze contrattuali dell'ente aggiudicatore, definite nel capitolato d'onere.

⁵⁷ Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) della direttiva servizi. Deroga prevista anche nella direttiva lavori.

⁵⁸ Articolo 11, paragrafo 2, lettera e) della direttiva servizi.

⁵⁹ Articolo 11, paragrafo 3 della direttiva servizi.

⁶⁰ Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) della direttiva servizi.

Il requisito secondo cui le condizioni dell'appalto non debbano essere sostanzialmente modificate allorché è stata indetta una trattativa è lo stesso previsto nel caso citato al punto 3.3.1.1..

Le offerte si considerano inappropriate quando sono inammissibili o irregolari secondo quanto spiegato sopra, quando il loro tenore non ha alcuna attinenza con l'appalto e ancora quando sono del tutto inadeguate alle finalità definite dall'amministrazione nel capitolato d'onori. Pertanto la ricezione di tali offerte equivale ad un' assenza di offerte.

3.3.2.2. Qualora per motivi di natura tecnica o artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un prestatore di servizi determinato⁶²

Si tratta di una deroga molto particolare ed applicabile esclusivamente a quei casi in cui è possibile affermare che la pubblicazione di un bando gara o di prequalificazione sarebbe inopportuna in quanto quel determinato servizio può essere affidato ad un unico prestatore di servizi.⁶³ I casi in cui è indubbiamente possibile avvalersi della deroga sono quelli in cui un determinato prestatore di servizi ha il diritto esclusivo di fornire un particolare servizio. Tuttavia, la deroga non si applica qualora il diritto esclusivo sia accordato ad altre parti, ovvero possa essere legittimamente ottenuto su licenza. Così, ad esempio, uno scultore avrebbe il diritto esclusivo di restaurare o rimaneggiare un'opera d'arte di sua creazione, ma non avrebbe il diritto esclusivo di produrre fotografie di quell'opera qualora abbia già autorizzato altre parti a realizzare tali fotografie.

I casi in cui, in mancanza di diritti esclusivi, motivi di natura tecnica o artistica giustificano il ricorso alla procedura negoziata sono anch'essi molto limitati. Un esempio potrebbe essere quello di un'amministrazione che abbia già commissionato un'opera d'arte e che in seguito decida di commissionarne una seconda per avere una coppia di esemplari. In tali circostanze occorrerebbe addurre oggettive ragioni per cui non sia possibile ipotizzare che l'esecuzione della seconda opera d'arte venga affidata ad un diverso artista.

3.3.2.3. Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In tal caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.⁶⁴

In questo caso è ammesso il ricorso alla procedura negoziata in quanto, se il valore dell'appalto non è inferiore a 200 000 ECU, il concorso di progettazione sarà già stato oggetto di un bando di gara (cfr. punto 8.).

⁶² Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) della direttiva servizi.

⁶³ Cfr. Causa C.328/92, Commissione/Spagna (prodotti farmaceutici), (Racc. 1994, pag. I-1569, paragrafo 17).

3.3.2.4. *La condizione dell'estrema urgenza*⁶⁵

E' ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, nella misura dello stretto necessario, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni.

Per avvenimenti imprevedibili devono intendersi quegli eventi che non rientrano nelle normali attività economiche e sociali, come ad esempio inondazioni o terremoti, che richiedono servizi d'urgenza per l'assistenza alle vittime.⁶⁶ Va osservato che il ricorso a tale procedura è ammesso dalla direttiva servizi soltanto nei limiti dello stretto necessario per l'aggiudicazione di servizi essenziali atti ad affrontare l'immediata situazione di urgenza. Tenendo conto dei termini di tempo minimi prescritti (cfr. punto 4.8. più avanti) si fa riferimento a servizi da espletare nell'arco di circa un mese. Per i servizi necessari dopo tale periodo, l'ente aggiudicatore ha tempo sufficiente per pubblicare un bando di gara e aggiudicare un appalto di servizi secondo le normali procedure, invocando l'urgenza come motivazione per stabilire termini più brevi.⁶⁷

3.3.2.5. *Servizi complementari*⁶⁸

E' possibile ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del suddetto servizio.

In tal caso, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è ammesso purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

- l'appalto per i nuovi servizi deve essere aggiudicato al prestatore di servizi che fornisce i servizi iniziali, nel caso in cui i servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero se tali servizi, pur essendo separabili

⁶⁵ Articolo 11, paragrafo 3, lettera d) della direttiva servizi. Tale deroga è prevista anche nella direttiva relativa ai lavori e alle forniture.

⁶⁶ Causa C-194/88R, Commissione/Italia (impianto di incenerimento), (Racc. 1988, pag. 5647). La Corte intimò alla Repubblica italiana di sospendere l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori in quanto l'urgenza non era dovuta ad avvenimenti imprevedibili e quindi l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁶⁷ Nella Causa C-24/91, Commissione/Spagna, (Racc. 1992, pag. I-1989), la Corte ritenne che il principio dell'estrema urgenza fatto valere dal governo spagnolo non fosse incompatibile con i termini previsti nell'ambito di una procedura accelerata. Pertanto l'aggiudicazione di appalti per l'ampliamento e la trasformazione della facoltà di scienze politiche senza pubblicazione di un bando di gara ha costituito una violazione della normativa comunitaria. Cfr. anche la Causa C-107/92, Commissione/Italia (diga paravalanghe), (Racc. 1993, pag. I-4655).

dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari per il suo perfezionamento;

- il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale.

Tale deroga è prevista parimenti nella direttiva lavori.

3.3.2.6. Ripetizione di servizi⁶⁹

E' possibile ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara per appaltare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione. In questo caso devono essere soddisfatte quattro condizioni:

- i nuovi servizi devono essere conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto mediante procedura aperta o ristretta. Tale condizione non si considera soddisfatta se il primo appalto è stato per qualche ragione aggiudicato con procedura negoziata;
- in occasione della pubblicazione del primo bando di gara, deve essere stata resa nota l'intenzione di ricorrere alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di servizi complementari;
- il costo complessivo stimato per i servizi successivi deve essere preso in considerazione per il calcolo del valore dell'appalto, al fine di stabilire se la direttiva debba essere applicata.
- la procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara deve essere applicata entro tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale.

3.4. Informazioni relative alle decisioni dell'amministrazione

3.4.1. Rigetto delle candidature e delle offerte⁷⁰

Ogni candidato od offerente escluso può chiedere all'amministrazione di essere informato sui motivi del rigetto della sua candidatura od offerta. In caso di rigetto di un'offerta, questi può chiedere altresí che gli venga comunicato il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare le informazioni richieste entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

⁶⁹ Articolo 11, paragrafo3, lettera f) della direttiva servizi. Tale deroga è contemplata anche nella direttiva lavori.

3.4.2. *Annullamento di una procedura d'appalto*

L'amministrazione che ha avviato una procedura d'appalto può decidere di annullarla o di avviare una nuova procedura. In tali casi essa è tenuta a comunicare i motivi della sua decisione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.⁷¹ Essa comunica detta decisione anche ai candidati od offerenti che lo richiedano per iscritto.

3.4.3. *Verbale di aggiudicazione*

Per ogni appalto aggiudicato che rientra nella sfera di applicazione della direttiva servizi, l'amministrazione è tenuta a redigere un verbale scritto⁷² contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi di tale scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate, precedute o meno da pubblicazione di un bando di gara, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure (cfr. punto 3.3.).

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

4. Norme comuni di pubblicità

4.1 Bandi di gara

Uno degli elementi più importanti delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici è l'istituzione di procedure trasparenti che garantiscano pari opportunità a tutti gli operatori economici che intendono partecipare a procedure aperte oppure manifestare il loro interesse nell'ambito di procedure ristrette o negoziate. Questo livello di trasparenza è ottenuto tramite la pubblicazione di una serie di bandi di gara.

4.1.1. *Avviso indicativo annuale*⁷³

La direttiva prevede che, mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici rendano noto il volume globale degli appalti previsti nel corso dell'anno per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato IA (trattasi delle categorie di servizi a cui si applicano tutte le norme previste dalla direttiva servizi). Le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate da questo obbligo solo se il valore complessivo stimato degli appalti previsti è inferiore a 750 000 ECU.

Qualora un'amministrazione non pubblichi l'avviso indicativo annuale sebbene la normativa lo preveda, la Corte di giustizia può condannare lo Stato membro di quell'amministrazione per inadempienza agli obblighi derivati dal trattato CE⁷⁴. Contravvenendo alle disposizioni, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe erroneamente impedire ad un prestatore di servizi di partecipare ad una procedura di aggiudicazione oppure procurargli costi spropositati. Ad esempio, se nell'avviso indicativo annuale un'amministrazione aggiudicatrice omettesse la menzione di un determinato studio complesso, un offerente non sarebbe in grado di iniziare a preparare adeguatamente parte della documentazione di base, con il risultato di essere poi costretto, una volta pubblicato il bando di gara, ad ingaggiare ulteriore personale per far fronte all'inaspettata mole di lavoro necessaria per completare l'offerta entro la scadenza prevista.

Le amministrazioni traggono evidenti vantaggi pratici dalla pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, poiché possono abbreviare le scadenze per la presentazione delle offerte nell'ambito di procedure aperte o ristrette (cfr. il punto 4.8). Questa riduzione dei tempi è possibile anche qualora gli avvisi indicativi annuali vengano pubblicati volontariamente.

4.1.2. *Bando di gara individuale*

L'obbligo per le amministrazioni di pubblicare un bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto di appalto rappresenta un elemento chiave per il completamento del mercato

⁷³ Articolo 15 della direttiva servizi.

⁷⁴ Cfr. Causa C-272/91 *Commissione contro Repubblica italiana* (concessione del sistema

interno, poiché consente agli operatori economici di tutti gli Stati membri di essere perfettamente al corrente degli appalti pubblici banditi in tutta la Comunità. Il numero dei possibili offerenti aumenta così come la probabilità di ottenere il servizio migliore al prezzo più competitivo.

Un bando di gara individuale deve essere pubblicato prima di qualsiasi procedura aperta o ristretta o di qualsiasi concorso di progettazione⁷⁵. La regola generale prevede che venga pubblicato anche prima delle procedure negoziate, tuttavia, in una serie di casi ampiamente descritti nella direttiva, le amministrazioni possono aggiudicare un appalto mediante una procedura negoziata anche senza pubblicazione del bando di gara (cfr. punto 3.3.2).

4.1.3. Avviso di aggiudicazione

A prescindere dalla procedura utilizzata, le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto o espletato un concorso di progettazione inviano all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione⁷⁶. Tale avviso deve essere inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o la chiusura del concorso in questione. Questa norma si applica anche agli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IB alla direttiva. Tuttavia, per i concorsi di progettazione elencati in detto allegato, le amministrazioni aggiudicatrici devono precisare nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Tutti gli altri avvisi riguardanti l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi o l'espletamento di un concorso di progettazione sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED in tutte le lingue ufficiali delle Comunità, anche se il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

4.2 Contenuto e presentazione dei bandi di gara e degli avvisi

La direttiva servizi stabilisce che i bandi o gli avvisi siano redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV⁷⁷.

I punti elencati in questi modelli sono per la maggior parte obbligatori, pertanto il bando o avviso potrebbe non essere valido se non vengono specificati tutti. Tuttavia, se l'amministrazione dovesse ritenere che i punti facoltativi non sono rilevanti ai fini di un determinato appalto, è sufficiente che indichi nel relativo bando o avviso la menzione "non richiesto".

Tutti i bandi o avvisi devono essere redatti in maniera chiara e concisa; la loro lunghezza non deve superare una pagina della Gazzetta ufficiale, ovvero circa 650 parole⁷⁸.

⁷⁵ Articolo 15, paragrafo 2 della direttiva servizi.

⁷⁶ Articolo 16, paragrafo 1 della direttiva servizi.

⁷⁷ Articolo 17, paragrafo 1 della direttiva servizi.

Alcuni punti previsti nei vari modelli di bando o avviso necessitano di ulteriori chiarimenti.

4.2.1 Bandi di gara individuali

I bandi di gara individuali contengono una rubrica concernente le capacità economiche e tecniche che i prestatori di servizi devono possedere ai fini della selezione. Ai sensi della direttiva servizi, nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche, le amministrazioni non possono esigere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32 (cfr. punti 6.2.3 e 6.2.4).

Nella rubrica concernente i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto contenuta nel bando di gara o avviso deve inoltre essere specificato:

- a) che l'appalto verrà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico; oppure
- b) che l'appalto verrà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso; oppure
- c) nell'ambito di una procedura ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice può descrivere nell'invito a presentare offerte i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto; in questo caso al punto pertinente dell'avviso individuale di prequalificazione deve essere indicato che i criteri di aggiudicazione verranno specificati nell'invito a presentare offerte.

Se si intende aggiudicare l'appalto all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'amministrazione enuncia, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione. Nel caso decidesse di indicarli nel capitolato d'oneri, questa informazione deve essere menzionata al punto corrispondente del bando di gara.

4.2.2 Avvisi di aggiudicazione

In generale gli avvisi di aggiudicazione devono essere inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Tali avvisi vengono pubblicati se si riferiscono ad appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IA della direttiva servizi. Qualora gli appalti si riferiscano esclusivamente ai servizi elencati nell'allegato IB, l'avviso di aggiudicazione verrà pubblicato solamente se l'amministrazione aggiudicatrice ha precisato nel bando di acconsentire alla sua pubblicazione⁷⁹. Tuttavia, in deroga a questa regola generale, la pubblicazione non è necessaria se⁸⁰:

- impedisce l'applicazione della legge;
- è contraria all'interesse pubblico;

⁷⁹

Articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva servizi.

- pregiudica i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private;
- reca pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra prestatori di servizi.

4.3 Modelli dei bandi di gara⁸¹

I modelli dei bandi di gara e degli avvisi per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi sono indicati nell'allegato III della direttiva servizi e riportati qui di seguito. Tutte le rubriche pertinenti all'appalto devono essere redatte in modo completo. Ad esempio, le persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte, così come la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte costituiscono informazioni essenziali al fine di consentire ai potenziali fornitori di discutere sull'identità dei loro concorrenti e di verificare se essi rispondono ai criteri richiesti per la selezione qualitativa⁸².

4.3.1 *Preinformazione - Allegato IIIA della direttiva servizi*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.
 4. Altre informazioni.
 5. Data di invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Procedure aperte - Allegato IIIB della direttiva servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa.
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
 6. All'occorrenza soppressione delle varianti.
 7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
8. a) Denominazione e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti del caso.
 - b) Termine ultimo per la richiesta di tali documenti.
- c) All'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
9. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte.
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura.
10. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
11. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
12. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
15. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

16. Altre informazioni.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Procedure ristrette - Allegato III C della direttiva servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa.
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti
8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.
b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
c) Indirizzo al quale vanno inviate.
d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine di importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data d'invio del bando.
17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Procedure negoziate - Allegato IID della direttiva servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa.
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti
8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

accelerata.

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate.

d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Se del caso, nomi e indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d'invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4.3.3. Avvisi di aggiudicazione - Allegato III E della direttiva servizi

Questo avviso è identico per le procedure aperte, ristrette e negoziate, *incluse le procedure negoziate non precedute da pubblicazione di un bando di gara*.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione.

2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 11, paragrafo 3).

3. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

10. Altre informazioni.
11. Data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
14. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato I B, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 16, paragrafo 3).

4.4 Definizione delle scadenze

Per garantire un trattamento non discriminatorio nei confronti di tutti gli offerenti le scadenze devono essere fissate in modo comprensibile per tutti gli operatori economici, a prescindere dal loro Stato membro. La Commissione non accetta la fissazione di scadenze con l'indicazione, ad esempio, di festività nazionali o con riferimento ad una successiva pubblicazione nella stampa nazionale o locale, poiché questa modalità metterebbe in condizioni di svantaggio gli offerenti stranieri.

4.5 Pubblicità di gare di appalto a livello nazionale⁸³

La direttiva stabilisce che i bandi o gli avvisi pubblicati nella stampa locale o nelle gazzette ufficiali nazionali non devono contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale disposizione è intesa a garantire che tutti gli operatori economici ricevano le stesse informazioni, a prescindere dal loro Stato membro.

Per lo stesso motivo i bandi o gli avvisi non possono essere pubblicati nelle gazzette ufficiali nazionali o nella stampa locale prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione, che comunque deve essere pubblicata anche nella stampa locale.

4.6 Chi pubblica gli avvisi o i bandi di gara?

Gli avvisi e i bandi di gara di cui alla direttiva servizi sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Le autorità aggiudicatrici sono tenute ad inviarli a tale Ufficio nei più brevi termini e per i canali più appropriati⁸⁴. Ciò significa che le amministrazioni dovrebbero utilizzare tutti i mezzi di comunicazione moderni allo

scopo di inviare gli avvisi o i bandi nel minor tempo possibile. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i seguenti obblighi:

- inviare l'avviso indicativo annuale non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario;
- nel caso di procedure accelerate, inviare l'avviso per telex, telegramma o fax;
- inviare l'avviso di aggiudicazione al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione;
- essere in grado di provare la data di spedizione dei vari avvisi e bandi inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali.

L'indirizzo per la corrispondenza è:

Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo
Tel.: (352) 499 28 23 32
Telex: 1324 PUBOF LU/2731 pubof LU
Fax: (352) 49 00 03/(352) 49 57 19

L'avviso indicativo annuale e l'avviso di aggiudicazione devono essere pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED in tutte le lingue ufficiali della Comunità⁸⁵. I bandi di gara e i bandi di concorsi di progettazione sono pubblicati per esteso nelle rispettive lingue originali con un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando nelle altre lingue ufficiali delle Comunità⁸⁶. Gli avvisi devono essere pubblicati nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale e nella banca di dati TED entro 12 giorni dalla loro spedizione⁸⁷. Nel caso di una procedura accelerata tale termine dovrebbe essere ridotto a cinque giorni.

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali è responsabile delle eventuali traduzioni e dei riassunti⁸⁸. Al momento attuale i costi di pubblicazione sono a carico delle Comunità.

4.7. Formato standard consigliato per i bandi di gara

Con la raccomandazione 91/561/CEE la Commissione ha istituito un sistema di standardizzazione delle informazioni contenute nei bandi di gara, che è stato

⁸⁵ Articolo 17, paragrafo 3 della direttiva servizi.

⁸⁶ Articolo 17, paragrafo 4 della direttiva servizi.

⁸⁷ Articolo 17, paragrafi 3 e 5 della direttiva servizi.

successivamente perfezionato per meglio attuare gli obiettivi della politica degli appalti pubblici, in particolare con l'introduzione di una terminologia unificata per semplificare la comprensione dei bandi da parte dei concorrenti e allo stesso tempo facilitare il compito non solo delle amministrazioni aggiudicatrici nel prepararli, ma anche dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

I formulari standard dei bandi di gara per appalti pubblici di servizi devono essere ancora elaborati, mentre quelli per gli appalti di lavori e di forniture sono già stati pubblicati per ciascuno Stato membro nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale S 217A - 217N⁸⁹ del 16 novembre 1991.

Con questo sistema standardizzato, il compito precipuo delle amministrazioni aggiudicatrici consiste nella scelta delle parole o delle locuzioni appropriate con l'aggiunta di qualsiasi informazione pertinente rispetto al caso standard. Nella raccomandazione 91/561/CEE la Commissione ha invitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino questo metodo di redazione dei bandi di gara per appalti.

4.8 Scadenze e termini da rispettare

Uno degli obiettivi della direttiva servizi è di assicurare che tutti i potenziali offerenti abbiano la possibilità, a pari condizioni, di manifestare il loro interesse nei confronti di un determinato appalto o di presentare le loro offerte. Per raggiungere questo obiettivo la direttiva stabilisce termini di tempo minimi per la ricezione delle offerte o delle manifestazioni di interesse e scadenze per la spedizione dei capitolati d'oneri e di altri documenti necessari per la presentazione delle domande.

Ovviamente, se lo ritengono necessario, le amministrazioni possono prolungare i termini di ricezione delle offerte oltre il limite minimo previsto dalla normativa, oppure abbreviare le scadenze per la spedizione dei capitolati d'oneri. Inoltre, le amministrazioni sono tenute a prorogare i termini di ricezione delle offerte quando i capitolati d'oneri, per la loro mole, non possono essere forniti entro i termini minimi previsti dalla direttiva, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri⁹⁰.

4.8.1 Procedura aperta

a) Termine *minimo* per la ricezione delle offerte

- in generale 52 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale⁹¹,

⁸⁹ 217A, B e C (per il Belgio in francese, olandese e tedesco), 217D (Danimarca), 217E (Germania), 217F (Grecia), 217G (Spagna), 217H (Francia), 217I (Irlanda), 217J (Italia), 217K (Lussemburgo), 217L (Paesi Bassi), 217M (Portogallo) e 217N (Regno Unito).

⁹⁰ Articolo 18, paragrafo 5 e articolo 19 paragrafo 7 della direttiva servizi.

- nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un avviso indicativo annuale che elenca i servizi richiesti, 36 giorni a decorrere dalla data di spedizione dell'avviso⁹².

I termini di cui sopra devono essere prorogati nei casi prospettati al punto 4.8.

b) Il termine *massimo* per la spedizione dei capitolati d'oneri e di altri documenti complementari è stabilito dalla direttiva servizi a sei giorni dalla ricezione della relativa domanda (a condizione che detta domanda sia giunta in tempo utile)⁹³

c) Inoltre, il termine *massimo* per la spedizione di informazioni complementari sui capitolati d'oneri è stato fissato a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, a condizione che tali informazioni siano state richieste in tempo utile⁹⁴

4.8.2

Procedura ristretta

Scadenza minima per la ricezione delle domande di partecipazione:

- 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale⁹⁵;

- 15 giorni nelle procedure ristrette accelerate, ovvero quando l'urgenza rende impossibile rispettare il termine di 37 giorni⁹⁶

Scadenza minima per la ricezione delle offerte:

- in generale 40 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare offerte⁹⁷

- nei casi in cui i servizi richiesti sono stati elencati nell'avviso indicativo annuale pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice, 26 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare offerte⁹⁸;

- 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare offerte nell'ambito di procedure ristrette

⁹² Articolo 18, paragrafo 2 della direttiva servizi.

⁹³ Articolo 18, paragrafo 3 della direttiva servizi.

⁹⁴ Articolo 18, paragrafo 4 della direttiva servizi.

⁹⁵ Articolo 19, paragrafo 1 della direttiva servizi.

⁹⁶ Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) della direttiva servizi.

⁹⁷ Articolo 19, paragrafo 3 della direttiva servizi.

accelerate, ovvero quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini di 40 o 26 giorni per la ricezione delle offerte⁹⁹.

Termine massimo per la spedizione di informazioni complementari sui capitolati d'oneri:

- entro 6 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, a condizione che le informazioni siano state richieste in tempo utile¹⁰⁰;

- 4 giorni nelle procedure ristrette accelerate, ovvero quando l'urgenza rende impossibile rispettare il termine di 40 (o 26) giorni per la ricezione delle offerte¹⁰¹.

I termini e le scadenze sopra indicati devono essere prorogati nei casi prospettati al punto 4.8.

4.8.3 *Procedure negoziate precedute da pubblicazione di un bando di gara*¹⁰²

Scadenza *minima* per la ricezione delle domande di partecipazione

- 37 giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale¹⁰³;

- nelle procedure negoziate accelerate, ovvero quando l'urgenza rende impossibile rispettare il termine di 37 giorni, 15 giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale¹⁰⁴.

⁹⁹ Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) della direttiva servizi.

¹⁰⁰ Articolo 19, paragrafo 6 della direttiva servizi.

¹⁰¹ Articolo 20, paragrafo 2 della direttiva servizi.

¹⁰² Articoli 19 e 20 della direttiva servizi.

¹⁰³ Articolo 19, paragrafo 1 della direttiva servizi.

Procedure aperte

Articolo	Azione	Giorno
17, 2	Invio dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE nei più brevi termini e per i canali più appropriati	Giorno X
17, 6	Pubblicazione nella stampa nazionale	Non prima del giorno X
17, 5	Pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE	In generale non più tardi del giorno X + 12 gg
18, 3	Richiesta del capitolato d'oneri e dei documenti complementari	Da inviare in tempo utile
18, 3	Invio del capitolato d'oneri e dei documenti complementari	Entro sei giorni dalla ricezione della relativa domanda
18, 4	Invio di informazioni complementari	Almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte
18, 1	Il termine stabilito per la ricezione delle offerte (se l'appalto non era compreso nell'avviso indicativo annuale per l'esercizio finanziario in corso)	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno X + 52 gg. Se tale data viene fissata al 52° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
18, 2	Il termine stabilito per la ricezione delle offerte (se l'appalto era compreso nell'avviso indicativo annuale per l'esercizio finanziario in corso)	Come sopra, salvo che il giorno X + 52 è sostituito con il giorno X + 36
18, 5	Visita dei luoghi e consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri	Le scadenze di cui sopra (giorno X + 52 o + 36 gg) vanno prorogate di conseguenza

Procedure ristrette

Articolo	Azione	Giorno
17, 2	Invio dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE nei più brevi termini e per i canali più appropriati	Giorno X
17, 6	Pubblicazione nella stampa nazionale	Non prima del giorno X
17, 5	Pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE	In generale non più tardi del giorno X + 12 gg
19, 1 19, 5	Termine di ricezione delle domande di partecipazione o di spedizione delle lettere di conferma delle domande precedentemente trasmesse tramite telegramma, telex, fax o telefono.	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al 37° giorno. Se tale data viene fissata al 37° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 2	Invio delle lettere d'invito a presentare offerte.	Nessuna scadenza fissata dalla direttiva, bensì come specificato nel bando o avviso.
19, 2 a)	Richieste di documenti complementari non inclusi nella lettera d'invito	Da inviare in tempo utile
19, 6	Invio di informazioni complementari	Almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
19, 3	Il termine stabilito per la ricezione delle offerte (se l'appalto non era compreso nell'avviso indicativo annuale per l'esercizio finanziario in corso)	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno X + 40 gg. Se tale data viene fissata al 40° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 4	Il termine stabilito per la ricezione delle offerte (se l'appalto era compreso nell'avviso indicativo annuale per l'esercizio finanziario in corso)	Come sopra, salvo che il giorno X + 40 è sostituito con il giorno X + 26
19, 7	Visita dei luoghi e consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri	Le scadenze di cui sopra (giorno X + 40 o + 26 gg) vanno prorogate di conseguenza

Procedure ristrette urgenti

Articol o	Azione	Giorno
17, 2	Invio dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE per telex, telegramma o fax	Giorno X
17, 6	Pubblicazione nella stampa nazionale	Non prima del giorno X
17, 5	Pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE	In generale non più tardi del giorno X + 5 gg
19, 1 20, 3	Termine di ricezione delle domande di partecipazione o <i>di spedizione</i> delle lettere di conferma delle domande precedentemente trasmesse tramite telegramma, telex, fax o telefono.	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno X+ 15 gg. Se tale data viene fissata al 15° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 2	Invio delle lettere d'invito a presentare offerte.	Nessuna scadenza fissata dalla direttiva, bensì come specificato nel bando o avviso.
19, 2 a)	Richieste di documenti complementari non inclusi nella lettera d'invito	Da inviare in tempo utile
20, 2	Invio di informazioni complementari	Almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
19, 3	Il termine stabilito per la ricezione delle offerte (a prescindere dal fatto che l'appalto fosse compreso o meno nell'avviso indicativo annuale per l'esercizio finanziario in corso)	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno X + 10 gg. Se tale data viene fissata al 10° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 7	Visita dei luoghi e consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri	La scadenza di cui sopra (giorno X + 10 gg) va prorogata di conseguenza

Procedure negoziate (con pubblicazione del bando di gara)

Articolo	Azione	Giorno
17, 2	Invio dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE nei più brevi termini e per i canali più appropriati	Giorno X
17, 6	Pubblicazione nella stampa nazionale	Non prima del giorno X
17, 5	Pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE	In generale non più tardi del giorno X + 12 gg
19, 1 19, 5	Termine di ricezione delle domande di partecipazione o di spedizione delle lettere di conferma delle domande precedentemente trasmesse tramite telegramma, telex, fax o telefono.	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al 37° giorno. Se tale data viene fissata al 37° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 2	Invio delle lettere d'invito a negoziare	Nessuna scadenza fissata dalla direttiva, bensì come specificato nel bando o avviso.

Procedure negoziate urgenti (con pubblicazione del bando di gara)

Articolo	Azione	Giorno
17, 2	Invio dei bandi e degli avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE tramite telex, telegramma o fax	Giorno X
17, 6	Pubblicazione nella stampa nazionale	Non prima del giorno X
17, 5	Pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE	In generale non più tardi del giorno X + 5 gg
19, 1 19, 5	Termine di ricezione delle domande di partecipazione o di spedizione delle lettere di conferma delle domande precedentemente trasmesse tramite telegramma, telex, fax o telefono.	Una data specifica indicata nell'avviso che non deve essere precedente al primo giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno X + 15 gg. Se tale data viene fissata al 15° giorno a decorrere dal giorno X, il termine non deve comunque scadere prima delle ore 24.00.
19, 2	Invio delle lettere d'invito a negoziare.	Nessuna scadenza fissata dalla direttiva, bensì come specificato nel bando o avviso.

4.9 Metodi di calcolo dei termini e delle scadenze

I termini e le scadenze devono essere calcolati in base alle disposizioni previste dal regolamento 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971.

Le norme pertinenti ai fini della direttiva servizi sono elencate qui di seguito.

- a) Quando un dato atto deve compiersi nello Stato membro di un'amministrazione aggiudicatrice entro X giorni dal verificarsi di un dato evento, il giorno successivo a quello in cui si verifica tale evento è calcolato come il giorno 1, il giorno successivo a questo come il giorno 2, e così via fino al raggiungimento del giorno X. Se il giorno X coincide con un giorno lavorativo* nello Stato membro in questione, l'atto deve compiersi prima dello scadere dell'ultima ora del giorno X. Se il giorno X non è un giorno lavorativo, l'atto deve compiersi prima dello scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo immediatamente seguente¹⁰⁵.
- b) Quando una scadenza fissata da un'amministrazione aggiudicatrice per la ricezione di documenti non deve essere inferiore a X giorni dalla data di un determinato evento, il giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento è calcolato come il giorno 1, e così via fino al raggiungimento del giorno X. Se il giorno X coincide con un giorno lavorativo* nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice, la scadenza deve essere fissata non prima di tale giorno (ovvero l'ultima ora del giorno X). Se il giorno X non è un giorno lavorativo*, l'amministrazione deve fissare la scadenza non prima del successivo giorno lavorativo* (ovvero l'ultima ora del giorno lavorativo* immediatamente seguente al giorno X)¹⁰⁶.
- c) Quando un'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a compiere un atto entro X giorni da una determinata data, il giorno precedente a tale data è calcolato come il giorno 1, il giorno precedente a questo come il giorno 2 e così via; l'amministrazione deve compiere l'atto entro l'ultima ora del giorno X¹⁰⁷.
- d) Quando in un avviso, bando o altro documento l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce una data precisa di scadenza per compiere un determinato atto, tale atto è valido se compiuto non oltre l'ultima ora di quella data¹⁰⁸.
- e) Quando in un avviso, bando o altro documento l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce una data ed un'ora di scadenza precise per compiere un determinato atto, tale atto è valido solo se compiuto non oltre l'ora stabilita di quella data¹⁰⁹.

* È considerato giorno lavorativo qualsiasi giorno ad eccezione dei sabati, delle domeniche o dei giorni festivi previsti dallo Stato membro in questione e pubblicati come tali dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

¹⁰⁵ Regolamento 1182/71, articolo 3.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, ma cfr. l'articolo 3, paragrafo 4, ultima frase.

¹⁰⁸ Basato implicitamente sul regolamento 1182/71, articolo 3.

4.10 Mezzi tramite i quali i prestatori di servizi possono chiedere di partecipare a procedure ristrette o negoziate

Le domande di partecipazione a procedure ristrette o negoziate precedute da pubblicazione di un bando di gara possono essere trasmesse per lettera, telegramma, fax, telex o telefono. Tuttavia, se una domanda viene trasmessa via telegramma, fax, telex o telefono, il prestatore di servizi deve confermarla tramite lettera da spedire entro la scadenza prevista¹¹⁰.

Nell'ambito di procedure accelerate, la direttiva servizi stabilisce che le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando i canali più rapidi possibili. Tuttavia, le domande non presentate tramite lettera non sono ritenute valide se non sono seguite da conferma tramite lettera inviata entro la scadenza del termine previsto¹¹¹.

4.11 Mezzi per invitare i candidati a presentare offerte nell'ambito di procedure ristrette o negoziate¹¹²

Nelle procedure negoziate precedute da pubblicazione del bando di gara e in quelle ristrette le amministrazioni aggiudicatrici devono inviare ai candidati selezionati una lettera d'invito a presentare offerte. Queste lettere devono essere inviate contemporaneamente a tutti i candidati selezionati.

La lettera d'invito deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e da altri documenti complementari. Deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- l'indirizzo a cui possono essere richiesti i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti (solo se la lettera d'invito a presentare offerte non è corredata del capitolato d'oneri e di altri documenti complementari);
- il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- gli estremi del bando di gara pubblicato;
- l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno di dichiarazioni verificabili oppure a complemento delle informazioni richieste allo scopo di illustrare le condizioni economiche e finanziarie e la capacità tecnica dei candidati;
- i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

¹¹⁰ Articolo 19, paragrafo 5 della direttiva servizi.

¹¹¹ Articolo 20, paragrafo 3 della direttiva servizi.

5. Norme tecniche comuni

Nel presente capitolo si esaminano le norme applicabili agli appalti di servizi che rientrano nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva servizi.

5.1 Quali specifiche tecniche possono essere richieste?

Le amministrazioni devono indicare nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto le specifiche tecniche cui devono conformarsi i servizi. Le possibilità di scelta di tali specifiche non sono illimitate. La direttiva servizi fissa una serie di disposizioni che impediscono alle amministrazioni di favorire i prestatori nazionali di servizi scegliendo norme cui in pratica possono conformarsi solo questi ultimi.

Pertanto, le amministrazioni devono definire le specifiche tecniche facendo riferimento:

- a norme nazionali che recepiscono norme europee, oppure;
- a omologazioni tecniche europee, oppure
- a specifiche tecniche comuni.

Tuttavia, tale disposizione di ordine generale non si applica qualora le norme tecniche nazionali obbligatorie, compatibili con il diritto comunitario, dispongano diversamente.

I vari termini di cui sopra sono definiti nel modo seguente:¹¹³

Specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura atte a caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura.

Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono.

Norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua.

Norme europee: le norme approvate dal comitato europeo per la standardizzazione (ECN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Ecnelec) in quanto "norme europee" (EN) ovvero "documenti d'armonizzazione (HD)" in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)".

Omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.

Specifiche tecniche comuni: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantirne un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Requisiti essenziali: requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.

5.2 Derghe

Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare alle disposizioni generali sopra enunciate nei seguenti quattro casi:¹¹⁴

a) qualora le norme nazionali che recepiscono le norme europee, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, oppure non vi siano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee o alle specifiche tecniche comuni.

Tale deroga può essere applicata, in particolare, qualora le difficoltà connesse all'accertamento della conformità alle specifiche tecniche stabilite secondo le disposizioni generali diano luogo ad una situazione di incertezza giuridica.

b) Qualora la definizione di specifiche tecniche conformemente alle disposizioni generali pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione¹¹⁵ o della decisione 87/95/ECE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie

¹¹⁴ Articolo 14, paragrafo 3 della direttiva servizi.

¹¹⁵ GIU n. L. 217 del 5.8.1986, pag. 21, modificata dalla direttiva 91/263/ECE (GIU n. L. 128 del

delle telecomunicazioni e dell'informazione¹¹⁶, ovvero di altri atti comunitari in particolari settori di servizi o di prodotti.

La mancata armonizzazione tecnica a livello europeo di un prodotto o servizio giustifica il ricorso a questa deroga.

c) Qualora l'applicazione delle specifiche tecniche definite conformemente alle disposizioni generali comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate.

Tuttavia, tale deroga può essere applicata qualora esista una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni.

d) qualora il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inopportuno il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

Le amministrazioni che si avvalgono di una delle summenzionate deroghe alle disposizioni generali devono indicarne i motivi nella propria documentazione interna e comunicarle, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione. Ogniqualvolta sia possibile, le amministrazioni precisano i motivi nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.¹¹⁷

5.3 Specifiche alternative in mancanza di norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni

In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, la direttiva servizi stabilisce che le specifiche tecniche vengano definite conformemente alle seguenti disposizioni:

(a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, qualora queste siano riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica; tale conformità va accertata secondo le procedure stabilite in queste direttive e in particolare nella direttiva 89/106/CE;¹¹⁸

(b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché d'impiego dei materiali;

(c) con riferimento ad altri documenti.

Qualora, in mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, l'amministrazione aggiudicatrice decida di far riferimento ad altri documenti, dev'essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

¹¹⁶ GU n. L 36 del 7. 2.1987, pag. 31.

¹¹⁷ Articolo 14, paragrafo 4 della direttiva servizi.

- i) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;
- ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;
- iii) qualsiasi altra norma.

Tuttavia, tutte le disposizioni del presente paragrafo 5.3 devono essere applicate conformemente alle sentenze della Corte di giustizia relative alle "misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative".

Si sottolinea che la definizione delle specifiche tecniche mediante il riferimento a documenti diversi dalle norme nazionali che recepiscono norme europee, dalle omologazioni tecniche europee o dalle specifiche tecniche comuni può equivalere ad un ostacolo agli scambi qualora venga escluso l'impiego di prodotti fabbricati in altri Stati membri.¹¹⁹ Tale ostacolo sarà compatibile con la normativa comunitaria soltanto se giustificato da disposizioni vincolanti o se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 36 del trattato.

Pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta soltanto per motivi di non conformità con norme nazionali o altre norme cui fa riferimento per la definizione delle specifiche tecniche; può infatti respingerla soltanto qualora accerti l'inosservanza delle eventuali disposizioni obbligatorie applicabili.¹²⁰

5.4 Divieto assoluto di specifiche discriminatorie

La direttiva servizi vieta agli Stati membri l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. Si fa riferimento in particolare ai marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia, sono consentite deroghe a questa disposizione generale qualora:

- (a) siano giustificate dall'oggetto dell'appalto;
- (b) l'indicazione sia accompagnata dalla menzione "o equivalente" e le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.¹²¹

¹¹⁹ Cfr. Causa 45/87, *Commissione contro Repubblica d'Irlanda* (acquadotti), [1987] ECR 1369.

¹²⁰ Cfr. Causa 120/78, *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, (Cassis de Dijon), [1981] ECR 649.

¹²¹ Ad esempio nella Causa C-359/93, *Commissione contro Paesi Bassi*, del 24 gennaio 1995, la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione "o equivalente" della specifica "UNIX" relativa ad un

6. Partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto

Ai fini di un'efficace concorrenza a livello comunitario e quindi di una vera liberalizzazione degli scambi intracomunitari nel settore degli appalti pubblici di servizi, era necessario impedire la selezione dei prestatori di servizi e la valutazione delle loro offerte in base a criteri arbitrari fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, il titolo VI della direttiva servizi fissa le norme comuni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione, i criteri per la selezione quantitativa dei prestatori di servizi e i criteri di aggiudicazione degli appalti.

6.1 Norme comuni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione

L'articolo 23 della direttiva servizi stabilisce che gli appalti vengano aggiudicati:

- in base ai criteri stabiliti al titolo VI, capitolo 3 della stessa direttiva (cfr. infra 6.3);
- tenendo conto dei requisiti dell'articolo 24 relativi alle varianti (cfr. infra 6.1.4);
- dopo aver escluso talune categorie inidonee di prestatori di servizi (cfr. infra 6.2.1);
- previa verifica dell'idoneità dei prestatori rispetto alla capacità finanziaria ed economica (cfr. infra 6.2.3) nonché alla competenza e capacità tecnica (cfr. infra 6.2.4).

L'idoneità dei prestatori di servizi dev'essere verificata sia nelle procedure aperte che in quelle ristrette o negoziate. Si sottolinea, tuttavia, che l'esito favorevole della verifica non produce gli stessi effetti nelle tre procedure.

Nell'ambito di una procedura aperta, il fatto che l'offerente soddisfi i criteri di selezione prefissati gli conferisce automaticamente il diritto di partecipare alla procedura di aggiudicazione. L'amministrazione aggiudicatrice ha quindi l'obbligo di esaminare le offerte di tutti i partecipanti ammessi..

Nell'ambito delle procedure ristrette e negoziate, invece, i candidati che soddisfano i criteri di selezione prefissati possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione perché l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero degli invitati a presentare un'offerta o alla trattativa. Tuttavia, essa non ha in materia un potere discrezionale assoluto (cfr. 6.1.1).

Tale distinzione è motivata dal fatto che la verifica dell'idoneità dei prestatori di servizi e l'aggiudicazione dell'appalto sono due operazioni distinte della procedura. Pur non riconoscendo una separazione cronologica rigida e formale delle due fasi, la Corte ha sottolineato che deve esistere una netta distinzione per quanto riguarda le norme applicate: "benché la direttiva [... non escluda che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto possano avere luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse¹²²."

Ne consegue che, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può non prendere in considerazione la minore o maggiore capacità finanziaria di un offerente. Anche in caso di offerta vantaggiosa, l'amministrazione può non reintegrare un offerente precedentemente escluso in quanto non rispondente ai criteri di selezione prefissati riguardo all'idoneità.

In tale ambito, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla riservatezza per quanto riguarda le informazioni fornite dai candidati o dagli offerenti.

6.1.1 Scelta del numero di candidati nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate

La selezione dei prestatori di servizi che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare può essere effettuata soltanto tra quanti hanno presentato candidatura in seguito a bando di gara e sono in possesso delle qualifiche necessarie. Tali qualifiche devono fondarsi sui criteri di selezione qualitativa di cui al successivo punto 6.2.

L'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva servizi stabilisce che "nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte."

Importante

Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute ad invitare tutti i candidati che soddisfano i requisiti prescritti per la partecipazione; quelli che sono invitati, però, possono essere selezionati soltanto in base a criteri di selezione qualitativa oggettivi e trasparenti, stabiliti all'inizio della procedura.

Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero delle persone invitate a presentare un'offerta ovvero a negoziare soltanto selezionando i candidati in possesso dei migliori requisiti rispetto ai criteri di selezione stabiliti nel bando di gara. Inoltre, possono avvalersi di tale facoltà soltanto se nel bando sono stati indicati il numero o il tipo di candidati che verranno selezionati per l'offerta o la negoziazione. Se nel bando non figura questa indicazione, devono essere ammessi alla fase di presentazione dell'offerta ovvero alla negoziazione tutti i candidati che presentano la candidatura nelle dovute forme e che sono in possesso dei requisiti richiesti.2

Nelle procedure ristrette il numero di prestatori di servizio che verranno invitati a presentare un'offerta deve essere stabilito in base al tipo di servizio richiesto, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice desideri fissare anche il numero massimo, questo dev'essere indicato nel bando, ad esempio stabilendo che il numero di prestatori di servizi

invitati sarà compreso tra 5 e 20.¹²³ Una volta indicati nel bando, tali numeri minimi e massimi non possono essere modificati.

Importante

La direttiva servizi stabilisce che il numero dei candidati invitati a presentare offerte nelle procedure ristrette deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. Può verificarsi che, avendo fissato nel bando il numero minimo di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice si ritrovi con un numero insufficiente di candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'appalto. In tal caso l'amministrazione non può che invitare tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione a presentare un'offerta.

Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di bando, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati.¹²⁴

6.1.2 Inviti a prestatori di servizi cittadini di altri Stati membri¹²⁵

In ogni caso, la direttiva servizi dispone che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici provvedano, senza discriminazione, a rivolgere inviti a presentare offerte ovvero a negoziare ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.¹²⁶

In generale la Commissione ritiene che si possa presumere la non discriminazione in base alla nazionalità qualora, nella selezione dei candidati, l'amministrazione aggiudicatrice mantenga la stessa proporzione di nazionali e di stranieri tra i prestatori di servizi che soddisfano i requisiti per l'ammissione. Così, ad esempio, se sono pervenute 20 candidature di cui 15 in possesso dei requisiti e se tra questi 15 prestatori di servizi 3 sono stabiliti in altri Stati membri, almeno uno dei cinque candidati selezionati per l'invito a presentare un'offerta dovrebbe essere stabilito in un altro Stato membro.

Se per qualsiasi motivo si dovesse indagare approfonditamente in materia, ad esempio in caso di ricorso, l'ipotesi di cui sopra non pregiudica l'esito di una valutazione più approfondita degli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice.

6.1.3 Forma giuridica dei prestatori di servizi¹²⁷

¹²³ Articolo 27, paragrafo 2 della direttiva servizi.

¹²⁴ Articolo 27, paragrafo 3 della direttiva servizi.

¹²⁵ Articolo 27, paragrafo 2 della direttiva servizi.

¹²⁶ Una clausola che riservi una quota dei lavori (o dei servizi) ad offerenti con sede legale nella regione in cui tali lavori (o servizi) devono essere eseguiti equivale ad una discriminazione nei confronti di offerenti di altri Stati membri; causa C-360/89, *Commissione contro Repubblica Italiana*, [1992] ECR I-3401; Causa C-21/88, *Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. contro Unità Sanitaria Locale No. 2 di Carrara*, [1990] ECR I-889.

I raggruppamenti di prestatori di servizi devono poter presentare offerte senza essere tenuti ad assumere una forma giuridica specifica. Tuttavia, qualora l'appalto venga aggiudicato ad un raggruppamento, può venire richiesto a quest'ultimo di assumere una forma giuridica specifica, qualora ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi come persone fisiche, non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone giuridiche. Questa disposizione vale anche nel caso contrario, ossia qualora il candidato od offerente sia una persona giuridica e le disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto stabiliscano che il servizio dev'essere prestato da una persona fisica.

Essendo rilevante l'identità delle persone coinvolte nella prestazione del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere alle persone giuridiche di indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che prestano il servizio di cui trattasi.

6.1.4 Offerte contenenti varianti¹²⁸

Come osservato al precedente punto 4, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare nel capitolato d'onere le specifiche tecniche dei servizi richiesti. Tuttavia, per gli operatori economici e gli utenti è importante che possano venire offerti anche servizi non corrispondenti a quelli indicati dall'amministrazione aggiudicatrice ma che ne soddisfano i requisiti. Tale possibilità è un incentivo per la ricerca nel settore delle nuove tecnologie e consente agli utenti di beneficiare del progresso tecnico e di una più ampia gamma di servizi.

La direttiva servizi consente agli offerenti di proporre delle varianti, nel rispetto di talune condizioni.

La prima condizione consiste nell'ammettere varianti soltanto qualora l'aggiudicazione dell'appalto avvenga in base all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico. L'esame di una variante e il suo raffronto con offerte conformi alle specifiche tecniche possono essere effettuati equamente soltanto se le offerte vengono prese in considerazione da diversi punti di vista e quindi secondo criteri di valutazione diversi da quello esclusivo del prezzo più basso.

La direttiva servizi lascia all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di decidere se vietare o ammettere varianti e, nella seconda ipotesi, di stabilire quali tipi di variante verranno presi in considerazione, nonché le modalità di presentazione da parte dei prestatori di servizi, ad esempio richiedendo la presentazione di un'offerta di base insieme alla variante.

¹²⁸

Come seconda condizione è stabilito che, se le varianti sono ammesse, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a indicarlo nel bando,¹²⁹ ma è tenuta a precisare nel capitolato d'oneri le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione.

La terza condizione consente di prendere in considerazione le varianti soltanto qualora soddisfino i requisiti minimi fissati dai documenti tecnici.¹³⁰

Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure specifiche tecniche comuni, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui al precedente paragrafo 4.

Inoltre, le amministrazioni che abbiano omesso varianti non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. Tale limitazione si applica in particolare alle varianti che determinano la fornitura di prodotti di valore superiore a quello dei servizi.

6.1.5 Subappalto¹³¹

Il subappalto a terzi da parte dei prestatori di servizi non è disciplinato dalla direttiva servizi. Tuttavia, ai fini della trasparenza nell'esecuzione degli appalti di servizi, la direttiva stabilisce che nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

6.1.6 Obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro vigenti dove devono essere prestati i servizi¹³²

L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi, oggetto dell'appalto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere ai prestatori di servizi di indicare che essi hanno tenuto conto di tali obblighi al momento della formulazione dell'offerta.

6.1.7 Condizioni non previste dalla direttiva servizi

Come risulta dai principi enunciati dalla Corte nella causa *Beentjes*¹³³, la partecipazione degli offerenti può essere subordinata a condizioni non previste dalla direttiva servizi che

¹²⁹ Se le varianti sono vietate, ciò dev'essere indicato nel bando.

¹³⁰ Così, ad esempio, non è consentito negoziare con un offerente che abbia presentato un'offerta non conforme alle specifiche del capitolato d'oneri, causa C-243/89, *Commissione contro Danimarca* (Storebaelt Bridge), [1993] ECR I-3353.

¹³¹ Articolo 25 della direttiva servizi.

imporrebbero al prestatore di servizi di dimostrare la sua capacità di soddisfare talune clausole qualora gli venisse aggiudicato l'appalto (nella causa *Beentjes* si chiedeva all'aggiudicatario di occupare disoccupati di lunga durata). Tali condizioni non rientrano tra i criteri ammessi dalla direttiva servizi per la selezione qualitativa o l'aggiudicazione degli appalti.

Tali clausole devono naturalmente rispettare tutti i pertinenti requisiti della normativa comunitaria, in particolare la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

Per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva servizi, tali clausole non devono avere effetti discriminatori - diretti o indiretti - sugli offerenti di altri Stati membri. In altre parole, non deve avvenire che tale condizione possa essere soddisfatta, in pratica, soltanto dagli offerenti di quello Stato membro, o che il rispetto di tale condizione da parte di offerenti di altri Stati membri comporti grosse difficoltà.

L'amministrazione aggiudicatrice deve comunque indicare nel bando le condizioni complementari onde consentire ai prestatori di servizi di valutare se un appalto contenente tali condizioni possa interessarli.¹³⁴

6.2 Selezione dei candidati

È fondamentale evitare l'applicazione di criteri discriminatori che escludono taluni prestatori di servizi dalla procedura di aggiudicazione. La direttiva servizi non si limita a stabilire criteri di selezione in base ai quali l'amministrazione aggiudicatrice può escludere taluni candidati dalla partecipazione ad un appalto, bensì stabilisce le modalità secondo le quali i prestatori possono dimostrare di soddisfare tali criteri.¹³⁵ Si tratta dei seguenti criteri: situazione personale del prestatore di servizi (articolo 29) nonché le sue qualifiche professionali, in particolare la sua iscrizione ai registri professionali (articolo 30), la capacità finanziaria ed economica (articolo 31) nonché la sua competenza e capacità tecnica (articolo 32).

Importante

La direttiva non mira a limitare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la fissazione del livello di capacità tecnica e finanziaria o della competenza e capacità tecnica necessarie per un determinato appalto, bensì a stabilire a quali documenti o mezzi di prova il prestatore di servizi può far riferimento per dimostrare tale capacità. Tuttavia, tale competenza non è illimitata, in quanto gli Stati membri sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni della normativa comunitaria, in particolare quelle derivanti dai principi del trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

¹³³ Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes BV contro Paesi Bassi*, Racc. 1988, pag. 4635.

¹³⁴ Per un'analisi più approfondita della causa *Beentjes* e delle sue eventuali applicazioni, cfr. comunicazione della Commissione del 22 settembre 1989 - Appalti pubblici, aspetti regionali e sociali, GU C311 del 12.12.89, pag. 11, paragrafi 44 e seguenti.

¹³⁵ Causa 76/81 *S.A. Transporoute contro il Ministero dei lavori pubblici*, Racc. 1982, pag. 899.

6.2.1 Situazione personale dei prestatori di servizi

L'articolo 29 fornisce l'elenco completo dei casi in cui la situazione personale dei prestatori di servizi può determinare la sua esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Può essere escluso il prestatore di servizi il quale:

(a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

(b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

(c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;

(d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provati con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;

(e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione;

(f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione;

(g) se sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del titolo VI, capitolo 2 della direttiva servizi (criteri di selezione qualitativa).

Nei casi di cui alle lettere (d) e (g), spetta all'amministrazione aggiudicatrice dimostrare che vi è motivo di esclusione. Negli altri casi l'amministrazione può chiedere al prestatore di servizi di dimostrare che non rientra nei casi per cui è prevista l'esclusione.

L'amministrazione aggiudicatrice non ha facoltà di stabilire quali prove devono essere fornite dai prestatori di servizi, bensì deve accettare come prova sufficiente:

- per i casi di cui alle lettere (a), (b) o (c), la presentazione di un estratto del "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi,

- per i casi di cui alle lettere (e) o (f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Qualora lo Stato membro interessato non rilasci tali documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata

davanti ad autorità giudiziaria od amministrativa, un notaio, un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza.

6.2.2 *Iscrizione ai registri professionali*¹³⁶

Diversamente dalle direttive lavori e forniture, la direttiva servizi consente all'amministrazione aggiudicatrice di richiedere ai prestatori di servizi la prova del possesso dell'autorizzazione o dell'appartenenza ad un'organizzazione professionale, necessarie per poter prestare i servizi in questione nel proprio paese. Quindi, ad esempio, un'amministrazione che inviti a presentare offerte per servizi nel settore dell'architettura ha diritto di richiedere agli offerenti la presentazione di un certificato di abilitazione all'esercizio della professione di architetto nel proprio paese.

Per quanto riguarda il profilo professionale in senso ampio, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere ai prestatori di servizi la prova dell'iscrizione ad un registro professionale conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio, il “registre du commerce - Handelsregister” e gli “ordres professionnels - Beroepsorden”;
- in Danimarca, l’”Erhvervs- og Selskabstyrelsen”;
- in Germania, l’”Handelsregister”, l’”Handwerksrolle” e il “Vereinsregister”;
- in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato IA, il registro professionale “ *Μητροϋ Μελετητων*”, nonché il “*Μητροϋ Γραφειων Μελετητων*”;
- in Spagna, il “Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda”;
- in Francia, il “registre du commerce” e il “répertoire des métiers”;
- in Italia, il “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, od il “Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato” o il “Consiglio nazionale degli ordini professionali”;
- in Lussemburgo, il “Registre aux firmes” ed il “Rôle de la Chambre des métiers”;
- nei Paesi Bassi, l’”Handelsregister”;
- in Austria, il “Firmenbuch”, il “Gewerberegister”, il “Mitgliederverzeichnisseder Landeskammern”;
- in Portogallo, il “Registro nacional das Pessoas Colectivas”;
- nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può essere chiesto di fornire un certificato rilasciato dal “Registrar of Companies”, o dal “Registrar of Friendly Societies, ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

- in Finlandia, il “Kaupparekisteri/Handelsregistret”;
- in Svezia, l’”aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”.

Beninteso, richiedere ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l’iscrizione ad un registro professionale generale o particolare nel paese di appartenenza dell’amministrazione aggiudicatrice non sarebbe soltanto contrario alla direttiva servizi, ma costituirebbe anche una grave violazione del principio della libera prestazione di servizi nella Comunità.¹³⁷

Si sottolinea che l’indicazione di tale requisito nel bando di gara costituisce, anche qualora l’amministrazione aggiudicatrice non lo esiga successivamente, una violazione del principio della libera prestazione di servizi, dati gli effetti dissuasivi che tale indicazione potrebbe avere sui prestatori di servizi di altri Stati membri.

6.2.3 *Capacità finanziaria ed economica*

L’articolo 31 della direttiva servizi stabilisce che, in linea di massima, possa essere richiesta al prestatore di servizi la prova della sua capacità finanziaria ed economica mediante la presentazione di una o più delle seguenti referenze:

- (a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un’assicurazione contro i rischi di impresa;
- (b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizio è stabilito;
- (c) una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l’appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari.

L’elenco non è completo in quanto la direttiva servizi consente all’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara quale delle summenzionate referenze essa ha scelto e quali altre referenze concernenti la capacità finanziaria ed economica devono essere presentate dal prestatore di servizi. In tale ambito, l’amministrazione aggiudicatrice deve limitare la richiesta di informazioni all’oggetto dell’appalto e deve tenere nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.¹³⁸

Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire non soltanto il livello di capacità finanziaria ed economica richiesta per poter partecipare a una procedura di aggiudicazione, ma anche le modalità di prova di tale capacità. La richiesta di documenti diversi da quelli indicati dalla direttiva servizi dev’essere pertinente, ossia deve oggettivamente risultare finalizzata alla prova della capacità economica e finanziaria

¹³⁷ Cfr. Causa 76/81, *SA Transporoute et Travaux contro Ministero dei lavori pubblici*, Racc. 1982, pag. 417, in cui l’amministrazione aggiudicatrice richiedeva a torto che l’aggiudicatario fosse in possesso di un permesso di stabilimento nel paese di appartenenza dell’amministrazione.

richiesta in relazione all'entità dei servizi da prestare e in particolare non deve discriminare tra prestatori di servizi nazionali e prestatori di servizi di altri Stati membri.

Ad esempio, nella sentenza del 9 luglio 1997 la Corte ha accettato che, ai fini della valutazione della capacità finanziaria ed economica dell'offerente, possa essere stabilito un importo massimo di lavori che possono essere effettuati contemporaneamente.¹³⁹

Se, per qualsiasi valido motivo, il prestatore di servizi non sia in grado di fornire le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, la direttiva servizi impone all'amministrazione di permettere al prestatore di servizi di dimostrare il livello richiesto di capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice deve stabilire se i documenti presentati siano appropriati.

6.2.4 Capacità e competenza tecnica

Per quanto riguarda la prova della capacità e della competenza tecnica, l'articolo 32 della direttiva servizi riporta l'elenco completo dei mezzi di prova che possono essere richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare:

(a) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi;

(b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:

- nel caso dei servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la forma di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

- nel caso dei servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione va certificata dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;

(c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;

(d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi e al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

(e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale o alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in questione;¹⁴⁰

¹³⁹ Cause congiunte 27, 28 e 29/86, *Construction et Entreprises Industrielles S.A. contro Association Intercommunale pour les Autoroutes des Ardennes; Ingeeniëre A Bellini & Co SpA contro*

(f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la qualità e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

(g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità;

(h) l'indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.

Le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice devono limitarsi all'oggetto dell'appalto e dev'essere tenuto debito conto degli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.¹⁴¹

L'amministrazione è tenuta a indicare nel bando di gara (o nell'invito a presentare offerte in caso di procedure ristrette) quali delle referenze del summenzionato elenco esaustivo desidera le vengano trasmesse.

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni sono tenute a far riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29 000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45 000.¹⁴² Le amministrazioni sono inoltre tenute a riconoscere i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora i prestatori di servizi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, le amministrazioni devono consentire ai prestatori di servizi di dimostrare che soddisfano i requisiti richiesti mediante la prova dell'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, benché le amministrazioni abbiano facoltà di valutare se i documenti presentati sono appropriati.

6.2.5 *Informazioni complementari*¹⁴³

La procedura di selezione dei candidati e di aggiudicazione degli appalti dev'essere trasparente. Ne consegue che è vietata la fissazione di norme di qualità dopo la pubblicazione del bando di gara. Dopo la pubblicazione del bando di gara l'autorità aggiudicatrice può soltanto richiedere ai prestatori di servizi di integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

¹⁴⁰ Non è ammesso che l'amministrazione aggiudicatrice esiga la prova che tali strumenti, materiale ecc. sono situati nel paese di appartenenza dell'amministrazione (Causa C-71/92, *Commissione contro il Regno di Spagna* (medicinali), Racc. 1993, I-5923.

¹⁴¹ Articolo 32, paragrafo 4 della direttiva servizi.

¹⁴² Articolo 33 della direttiva servizi.

L'amministrazione aggiudicatrice può avvalersi di tale facoltà a sua discrezione, ma non in modo discriminatorio.

Il prestatore di servizi, tuttavia, non ha il diritto di essere invitato dall'amministrazione aggiudicatrice a rettificare i suoi eventuali errori nella presentazione della candidatura.

6.2.6 *Elenchi ufficiali di prestatori di servizi abilitati*

L'articolo 35 della direttiva servizi stabilisce le norme secondo cui gli Stati membri possono elaborare e gestire elenchi ufficiali di prestatori di servizi abilitati e stabilisce il valore probatorio derivante dall'iscrizione in elenchi ufficiali presso le amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

Gli Stati membri non sono tenuti a disporre di elenchi ufficiali di prestatori di servizi, ma in caso affermativo li devono adeguare alle disposizioni della direttiva servizi. Ai fini dell'iscrizione di una società, lo Stato membro può prendere in considerazione le società affiliate alla società in questione, ma soltanto se quest'ultima ha effettivamente la disponibilità del patrimonio delle sue affiliate.¹⁴⁴

Un prestatore di servizi iscritto in un elenco ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito può avvalersi soltanto di tale iscrizione per dimostrare di soddisfare i criteri qualitativi relativi alla situazione personale, all'iscrizione o registro professionale, alla capacità economica e finanziaria, alla competenza e alla capacità tecnica, fatte salve le seguenti limitazioni.

La Corte di giustizia ha affermato chiaramente che l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere dai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri l'iscrizione in un elenco ufficiale del paese di appartenenza dell'amministrazione aggiudicatrice¹⁴⁵. Tale richiesta annullerebbe gli effetti dell'articolo 59 del trattato CE, finalizzato a sopprimere le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di cittadini stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione.

Un prestatore di servizi che decida di utilizzare l'elenco ufficiale come mezzo di prova deve presentare all'amministrazione aggiudicatrice un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorità del proprio Stato membro, in cui figurino le referenze che hanno permesso al prestatore di servizi di essere iscritto nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

Il certificato d'iscrizione costituisce una presunzione di idoneità alla prestazione di servizi corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto ai seguenti elementi:

- onorabilità nel senso indicato alle lettere da a) a d) e g) dell'articolo 29 (cfr. precedente punto 6.2.1);

¹⁴⁴ Causa C-389/92, *Ballast Nedam Groep NV contro Stato belga*, Racc. 1994, I-1289.

¹⁴⁵ Causa 76/81 *SA Transporoute et Travaux contro Ministero dei lavori pubblici* Racc. 1982

- il possesso dell'autorizzazione o dell'iscrizione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 necessarie per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione (cfr. precedente punto 6.2.2);
- iscrizione al registro professionale o commerciale, dichiarazione o certificato di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2 (cfr. precedente punto 6.2.2);
- bilancio o estratti dello stesso di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) (cfr. precedente punto 6.2.3);
- dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa agli ultimi tre esercizi finanziari, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) (cfr. precedente punto 6.2.3);
- l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) (cfr. precedente punto 6.2.4).

L'amministrazione aggiudicataria cui viene presentato il certificato:

- deve accettarlo come prova che il prestatore di servizi non rientra tra i casi di cui alle lettere da a) a d) e g) dell'articolo 29, per i quali è prevista l'esclusione, e non può chiedere al prestatore di servizi di fornire informazioni in merito a tali aspetti;
- non può chiedere al prestatore di servizi di fornire le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a);
- non contesta alcuna informazione che possa essere desunta dal certificato.

Come confermato dalla Corte di giustizia¹⁴⁶, il valore probatorio di un certificato d'iscrizione in un elenco ufficiale di prestatori di servizi abilitati in uno Stato membro nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice di un altro Stato membro è limitato agli elementi obiettivi su cui tale iscrizione era fondata e non si estende alla classificazione che deriva da tali elementi. Mentre l'amministrazione aggiudicatrice non può mettere in dubbio eventuali informazioni che possono essere desunte dal certificato, può invece prestabilire il livello di capacità economica e finanziaria e di capacità e competenza tecnica richiesto per partecipare ad una determinata procedura di aggiudicazione.

Pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a ritenere che la capacità economica e finanziaria nonché la capacità e la competenza tecnica di un prestatore di servizi siano sufficienti per prestare i servizi corrispondenti alla sua classificazione soltanto nella misura in cui detta classificazione si fonda su criteri equivalenti per quanto riguarda le

capacità richieste. In caso contrario, invece, l'amministrazione può respingere l'offerta presentata da un prestatore di servizi che non soddisfa i requisiti richiesti.

6.3 Aggiudicazione dell'appalto

6.3.1 Criteri di aggiudicazione ammessi¹⁴⁷

L'amministrazione aggiudicatrice deve aggiudicare l'appalto o in base unicamente al prezzo più basso, oppure in base all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.

Dei due, soltanto il criterio del prezzo più basso non pone difficoltà d'interpretazione: possono essere presi in considerazione esclusivamente i prezzi offerti, e l'appalto dev'essere aggiudicato all'offerente che ha chiesto il prezzo più basso.

Il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, invece, richiede un approfondimento per stabilire quali sono gli elementi che la definiscono. La direttiva servizi stabilisce che l'amministrazione può fondare la sua valutazione su vari criteri in funzione dell'appalto in questione: ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche funzionali, assistenza tecnica e servizio post-vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo.

L'elenco non è esaustivo, ma gli esempi forniti indicano che i criteri utilizzati devono essere obiettivi e rigorosamente limitati alle finalità dell'appalto. I criteri ammessi sono vari e non esaustivi in considerazione dei requisiti diversi connessi ai vari tipi di appalti per servizi.¹⁴⁸

Qualora l'amministrazione intenda aggiudicare l'appalto all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, deve enunciare nel capitolato d'oneri o nel bando di gara i criteri di aggiudicazione che intende applicare. Tale obbligo non viene soddisfatto con un semplice riferimento generale a disposizioni della legislazione nazionale.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Articolo 36 della direttiva servizi.

¹⁴⁸ Nella causa 274/83, *Commissione contro Repubblica italiana*, Racc. 1985, pag. 1057, la Corte ha stabilito che ai fini della selezione dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'amministrazione cui spetta la decisione non può fondarsi esclusivamente sul criterio quantitativo del prezzo che più si avvicina alla media dei prezzi offerti dall'insieme dei partecipanti.

La direttiva servizi dispone inoltre che, se possibile, detti criteri di aggiudicazione siano indicati, in ordine decrescente, secondo l'importanza loro attribuita dall'amministrazione aggiudicatrice. È importante infatti che i partecipanti sappiano in base a quali elementi verrà valutata la loro offerta.

6.3.2 *Offerte anormalmente basse*¹⁵⁰

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice ritenga che al di sotto di un determinato livello un'offerta non possa essere considerata seria rispetto alla prestazione, può respingere un'offerta per l'unico motivo che è anormalmente bassa soltanto se viene rispettata la seguente procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve innanzitutto richiedere per iscritto all'offerente in questione le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

La direttiva servizi stabilisce che l'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare servizio, oppure l'originalità del servizio proposto dall'offerente. Ciò implica che, nella valutazione delle spiegazioni, l'amministrazione aggiudicatrice non può tener conto di considerazioni soggettive e deve trattare tutte le offerte anormalmente basse in modo equo, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Tale procedura mira a salvaguardare gli offerenti in questione da valutazioni arbitrarie dell'amministrazione aggiudicatrice garantendo loro, indipendentemente dal momento in cui si fa ricorso alla procedura, la possibilità di dimostrare, prima che l'offerta possa essere respinta, che si tratta di un'offerta seria.

Pertanto, benché l'amministrazione abbia esplicitamente il diritto di decidere sull'accettabilità delle giustificazioni fornite da un offerente, non può giudicare preventivamente respingendo l'offerta sommariamente senza chiedere giustificazioni all'offerente. Tale scopo non verrebbe realizzato se l'amministrazione aggiudicatrice potesse decidere liberamente sull'opportunità della richiesta di giustificazioni o se le fosse consentito di respingere offerte giudicate anormalmente basse facendo riferimento esclusivamente a criteri aritmetici.¹⁵¹

¹⁵⁰ Articolo 37 della direttiva servizi.

¹⁵¹ Cfr. Causa 76/81, *SA Transporoute et Travaux contro Ministero dei lavori pubblici*, Racc. 1982, pag. 417; Causa 103/88, *Fratelli Costanzo SpA contro Comune di Milano*, Racc. 1989 pag. 1839; Causa C-295/89 *Impresa Dona Alfonso di Dona Alfonso & Figli s n c contro Consorzio per lo*

7. Appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un altro ente pubblico in forza di un diritto esclusivo da questo detenuto¹⁵²

La direttiva servizi non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

8. Concorsi di progettazione

Per concorso di progettazione s'intende una procedura nazionale utilizzata da un'amministrazione aggiudicatrice per procurarsi un piano od un progetto, selezionati da una giuria in base ad una gara¹⁵³. Viene fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto in settori come la pianificazione territoriale, l'urbanistica, l'architettura, l'ingegneria civile e l'elaborazione dei dati.

8.1. Applicazione della direttiva servizi ai concorsi di progettazione - limite minimo di valore

I concorsi di progettazione possono comportare, ma non necessariamente, l'assegnazione di premi.

Un concorso di progettazione senza premi, finalizzato all'aggiudicazione di un appalto di servizi, può essere svolto secondo le norme sotto enunciate se il valore dell'appalto, al netto dell'IVA, è pari o superiore a 200.000 ecu¹⁵⁴. Si applicano le disposizioni di cui al precedente capitolo 2, relative alla stima del valore dell'appalto.

Un concorso di progettazione a premi può essere svolto secondo le norme sotto enunciate se l'importo totale - o valore - dei premi e dei versamenti a favore dei partecipanti non è inferiore a 200.000 ecu. Nell'applicazione di questa norma si terrà conto di *tutti* i premi e i versamenti corrisposti ai partecipanti.¹⁵⁵

8.2. Ammissione dei partecipanti¹⁵⁶

E' un principio generale di diritto comunitario che l'ammissione a partecipare a qualsiasi concorso di progettazione, indipendentemente dal valore dei premi, dev'essere basata su criteri tali da non costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni o alla libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda i concorsi di progettazione rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, è espressamente disposto che, se ai concorsi partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi dev'essere comunque sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. Pertanto, se il premio rappresenta il compenso di un pubblico appalto di servizi, il numero di candidati ammessi a partecipare al concorso dovrebbe essere almeno uguale al numero che sarebbe stato necessario qualora l'appalto fosse stato aggiudicato mediante procedura ristretta.¹⁵⁷

L'ammissione dei partecipanti non può essere limitata al territorio di uno Stato membro o ad una parte di esso. Un ente locale, per esempio, non può limitare la partecipazione ai soli contribuenti. E' altresì vietato esigere che i partecipanti siano persone fisiche o persone giuridiche.

¹⁵³ Articolo 1, lettera g della direttiva servizi.

¹⁵⁴ Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva servizi.

¹⁵⁵ Articolo 13, paragrafo 2 della direttiva servizi.

¹⁵⁶ Articolo 13, paragrafi 4 e 5 della direttiva servizi.

8.3. La giuria e le sue decisioni o pareri¹⁵⁸

La giuria è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Non sarebbe possibile, per esempio, nominare membro della giuria il direttore di una ditta di consulenza di cui alcuni dei dipendenti partecipino al concorso.

Ogniqualevolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della giuria deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente (per esempio in base alla pertinente direttiva del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei titoli e delle qualifiche).

I progetti devono essere presentati alla giuria in modo anonimo. La giuria delibera ed emette le proprie decisioni o i propri pareri in modo autonomo, vale a dire senza sottostare ad alcuna influenza esterna, esclusivamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso (cfr. punto 8.4.1).

8.4. Esigenze di pubblicità per i concorsi di progettazione

Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale nella forma indicata al punto 8.4.1.¹⁵⁹ Si applicano nella fattispecie le disposizioni generali in materia di pubblicazione dei bandi di gara (cfr. capitolo 4). Il bando deve recare segnatamente il nome, l'indirizzo e i numeri di telefono, telex e telefax del servizio presso il quale può essere ottenuto il regolamento del concorso.

I risultati dei concorsi di progettazione devono essere ugualmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale secondo lo schema illustrato al punto 8.4.2.

8.4.1. Bando di concorso di progettazione - allegato IV A della direttiva servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'amministrazione.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

8.4.2. Risultati dei concorsi di progettazione - allegato IV B della direttiva servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9. Data d'invio del bando.
10. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATI

I Tavola sinottica delle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE

II Classificazione CPA dei servizi elencati negli allegati I A e I B della direttiva 92/50/CEE

III Elenco degli organismi di diritto pubblico di cui all'allegato I della direttiva 93/37/CEE

IV Regolamento n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

ALLEGATO I

**Tavola sinottica delle disposizioni delle direttive "lavori pubblici" (93/37/CEE),
"forniture" (93/36/CEE) e "servizi" (92/50/CEE)**

OGGETTO	Articolo della direttiva		
	Lavori pubblici	Forniture	Servizi
DISPOSIZIONI GENERALI - Definizioni			
Definizione di appalto	1(a)	1(a)	1(a)(i)
Settori esclusi	4(a)	2(1)(a)	1(a)(ii)
Esclusione di altri appalti			1(a)(iii)-(ix)
Definizione di amministrazione aggiudicatrice	1(b)	1(b)	1(b)
Definizione di imprenditore/fornitore/prestatore di servizi	1(c)	1(c)	1(c)
Definizione di procedura aperta	1(e)	1(d)	1(d)
Definizione di procedura ristretta	1(f)	1(e)	1(e)
Definizione di procedura negoziata	1(g)	1(f)	1(f)
Definizione di opera/fornitura/servizio	1(c)	Nulla	Nulla
Definizione di concessione di lavori pubblici	1(d)	Non pertinente	Non pertinente
Definizione di imprenditore/fornitore/prestatore di servizi	Nulla	Nulla	1(c)(1)
Definizione di offerente e di candidato	1(h)	1(c)	1(c)(2)
Definizione di concorso di progettazione	Non pertinente	Non pertinente	1(g)
DISPOSIZIONI GENERALI - Campo d'applicazione			
Procedure che devono essere adattate alle disposizioni della direttiva	Nulla	Nulla	3(1)
Principio di non discriminazione	Non esplicito	Non esplicito	3(2)
Applicazione ai servizi dell'allegato IA	Non pertinente	Non pertinente	8
Applicazione ai servizi dell'allegato IB	Non pertinente	Non pertinente	9
Appalti aventi per oggetto sia servizi dell'allegato IA, sia servizi dell'allegato IB	Non pertinente	Non pertinente	10
Appalti aventi per oggetto sia prodotti che servizi	Non pertinente	Non pertinente	2
Appalti sovvenzionati	2	Nulla	3(3)
Esclusione di taluni appalti nel settore della difesa	Non pertinente	3	4(1)
Esclusione per motivi di segretezza o di sicurezza	4(b)	2(1)(b)	4(2)
Esclusione di appalti disciplinati da procedure internazionali differenti	5	4	5
Esclusione degli appalti aggiudicati ad un'amministrazione aggiudicatrice in base a un diritto esclusivo	Non pertinente	2(2)	6

DISPOSIZIONI GENERALI - Soglie			
Soglia di base	6(1)	5(1)(a)(i)	7(1)
Soglia GATT	Non pertinente	5(1)(a)(ii)	Non pertinente
Regola della remunerazione complessiva	Non esplicita	Non esplicita	7(2)
Valore delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori o alla prestazione dei servizi	6(5)	Non pertinente	Nulla
Momento della valutazione	Non esplicito	5(1)(b)	Non esplicito
Divieto di scegliere un metodo di valutazione allo scopo di eludere l'applicazione della direttiva	Non pertinente	5(3)(2)	7(3)
Divieto di scindere l'appalto allo scopo di eludere l'applicazione della direttiva	6(4)	5(6)	7(3)
Valutazione di taluni appalti di servizi	Non pertinente	Non pertinente	7(4)(1)
Suddivisione dell'appalto in lotti	6(3)	5(4)	7(4)(2)
Regola dei 48 mesi per gli appalti che non fissano un prezzo complessivo	Nulla	5(2)	7(5)
Regola dei 12 mesi per gli appalti regolari o rinnovabili	Nulla	5(3)	7(6)
Opzioni	Nulla	5(5)	7(7)
Revisione delle soglie	6(2)	5(1)(c) et (d)	7(8)
DISPOSIZIONI GENERALI - Scelta delle procedure			
Procedure applicabili	7(1)	6(1)	11(1)
Procedura negoziata con bando di gara	7(2)	6(2)	11(2)
Offerte irregolari	7(2)(a)	6(2)	11(2)(a)
Ricerca & sviluppo	7(2)(b)	Cfr. sotto	Nulla
Impossibilità di fissare un prezzo globale	7(2)(c)	Non pertinente	11(2)(b)
Impossibilità di stabilire specifiche d'appalto precise	Nulla	Non pertinente	11(2)(c)
Procedura negoziata senza bando di gara	7(3)	6(3)	11(3)
Mancanza di offerte	7(3)(a)	6(3)(a)	11(3)(a)
Ricerca & sviluppo	Cfr. sopra	6(3)(b)	Nulla
Motivi tecnici o artistici	7(3)(b)	6(3)(c)	11(3)(b)
Organizzazione preliminare di un concorso di progettazione	Nulla	Non pertinente	11(3)(c)
Estrema urgenza	7(3)(c)	6(3)(d)	11(3)(d)
Lavori/forniture/servizi complementari	7(3)(d)	6(3)(e)	11(3)(e)
Ripetizione di lavori/forniture/servizi	7(3)(e)	Nulla	11(3)(f)
Procedura aperta o ristretta in tutti gli altri casi	7(4)	6(4)	11(4)

DISPOSIZIONI GENERALI - Informazione/verbale			
Informazioni da comunicarsi in caso di rigetto dell'offerta o della candidatura	8(1)	7(1)	12(1)
Motivi che giustificano la decisione di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto o di avviare una nuova procedura	8(2)	7(2)	12(2)
Verbale della procedura	8(3)	7(3)	12(3)
NORME COMUNI IN CAMPO TECNICO			
Specifiche tecniche contenute nei documenti contrattuali	10(1)	8(1)	14(1)
Regola generale - norme europee/omologazioni tecniche europee/specifiche tecniche comuni.	10(2)	8(2)	14(2)
Mancanza di disposizioni per l'accertamento della conformità	10(3)(a)	8(3)(a)	14(3)(a)
Incompatibilità con le direttive in materia di telecomunicazioni	Non pertinente	8(3)(b)	14(3)(b)
Prodotti incompatibili/costi sproporzionati	10(3)(b)	8(3)(c)	14(3)(c)
Progetto avente carattere realmente innovativo	10(3)(c)	8(3)(d)	14(3)(d)
Pubblicazione nella GU dei motivi delle deroghe	10(4)	8(4)	14(4)
Mancanza di norme europee, ecc.	10(5)	8(5)	14(5)
Divieto, in linea di massima, di menzionare prodotti determinati	10(6)	8(6)	14(6)
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ - Avvisi e bandi			
Avviso indicativo annuale	11(1)	9(1)	15(1)
Bando di gara	11(2)	9(2)	15(2)
Avviso di aggiudicazione	11(5)	9(3)	16(1)
Pubblicazione dei bandi di gara/bandi di concorso	Non pertinente	Non pertinente	16(2)
Bandi relativi agli appalti di servizi elencati nell'allegato IB	Non pertinente	Non pertinente	16(3)
Tutela dell'interesse pubblico o dei legittimi interessi commerciali	11(5)	9(3)	16(5)
Redazione dei bandi o avvisi secondo i modelli stabiliti	11(6)	9(4)	17(1)
Invio dei bandi o avvisi all'UPUCE	11(7)	9(5)	17(2)
Pubblicazione degli avvisi indicativi annuali e degli avvisi di aggiudicazione nella GU e nella banca di dati TED	11(8)	9(6)	17(3)
Pubblicazione dei bandi di gara nella GU e nella banca di dati TED	11(9)	9(7)	17(4)
Termine per la pubblicazione nella GU	11(10)	9(8)	17(5)

Divieto di pubblicazione nella stampa nazionale prima della spedizione all'UPUCE	11(11)	9(9)	17(6)
Prova della data di spedizione	11(12)	9(10)	17(7)
Lunghezza dell'avviso o del bando e spese di pubblicazione	11(13)	9(11)	17(8)
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ - Procedure aperte			
Termini - procedure aperte	12(1)	10(1)	18(1)
Riduzione del termine in caso di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale	12(2)		18(2)
Termine ultimo per l'invio dei documenti complementari, se richiesti in tempo utile	12(3)	10(2)	18(3)
Termine ultimo per l'invio delle informazioni complementari, se richieste in tempo utile	12(4)	10(3)	18(4)
Consultazione in loco di documenti voluminosi	12(5)	10(4)	18(5)
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ - Procedure ristrette e negoziate			
Termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate	13(1)	11(1)	19(1)
Inviti a presentare offerte nelle procedure ristrette e negoziate	13(2)	11(2)	19(2)
Termine di ricezione delle offerte	13(3)	11(3)	19(3)
Riduzione del termine di ricezione delle offerte in caso di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale	13(4)		19(4)
Possibilità di trasmettere le domande di partecipazione per lettera, telegramma, telexscritto, telecopia o telefono	13(5)	11(4)	19(5)
Termine ultimo per la comunicazione delle informazioni complementari, se richieste in tempo utile	13(6)	11(5)	19(6)
Proroga del termine in caso di consultazione in loco dei documenti	13(7)	11(6)	19(7)
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ - Procedure accelerate			
Procedure ristrette e negoziate accelerate - riduzione dei termini	14(1)	12(1)	20(1)
Informazioni complementari	14(2)	12(2)	20(2)
Domande di partecipazione e inviti a presentare un'offerta	14(3)	12(3)	20(3)
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ - Varie			
Pubblicazione facoltativa nella GU	17	13	21
Procedura di modifica delle modalità di redazione, invio, ecc. dei bandi e degli avvisi	35(2)	14	22
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE			
Aggiudicazione degli appalti in base a criteri	18	15(1)	23

Possibilità di prendere in considerazione varianti	19(1) et (2)	16(1)(1)	24(1)(1)
Impossibilità di respingere una variante per motivi legati alle specifiche tecniche	19(3)	16(1)(2)	24(2)(2)
Impossibilità di respingere una variante per il solo fatto che darebbe luogo ad un appalto di forniture (servizi) anziché un appalto di servizi (forniture)	Non pertinente	16(2)	24(3)
Indicazione degli eventuali contratti di subappalto	20	17	25
Offerte presentate da offerenti raggruppati	21	18	26(1)
Impossibilità di respingere le offerte in base alla personalità giuridica dell'offerente	Nulla	Nulla	26(2)
Indicazione delle qualifiche professionali del personale responsabile	Nulla	Nulla	26(3)
Selezione dei candidati invitati a presentare un'offerta nelle procedure ristrette e negoziate	22(1)	19(1)	27(1)
Numero minimo e massimo dei candidati invitati a presentare un'offerta nelle procedure ristrette	22(2)	19(2)	27(2)
Numero minimo di candidati nelle procedure negoziate	22(3)	19(3)	27(3)
Inviti senza discriminazione	22(4)	19(4)	27(4)
Informazioni sulle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro	23(1)	Non pertinente	28(1)
Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro da prendere in considerazione	23(2)	Non pertinente	28(2)
CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA			
Onorabilità	24	20	29
Autorizzazione/appartenenza ad un'organizzazione nel paese di origine per poter prestare il servizio	Non pertinente	Non pertinente	30(1)
Prova dell'iscrizione in un registro professionale	25	21(1)	30(2)
Registri professionali pertinenti	25	21(1)	30(3)
Prova della capacità finanziaria ed economica	26(1)	22(2)	31(1)
Referenze da indicare nell'invito a presentare offerte	26(2)	22(2)	31(2)
Altre referenze ammesse	26(3)	22(3)	31(3)
Capacità dei prestatori di servizi	Nulla	Nulla	32(1)
Prova della capacità tecnica	27(1)	23(1)	32(2)
Referenze da indicare nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte	27(2)	23(2)	32(3)
Tutela dei segreti tecnici o commerciali	Nulla	23(3)	32(4)
EN 29000/EN 45000	Nulla	Nulla	33

Informazioni complementari	28	24	34
Elenchi ufficiali	29(1)	25(1)	35(1)
Certificato d'iscrizione negli elenchi ufficiali	29(2)	25(2)	35(2)
Effetti del certificato	29(3)	25(3)	35(3)
Divieto di esigere altre prove	29(4)	25(4)	35(4)
Indirizzo dell'organismo presso il quale possono essere presentate le domande d'iscrizione	29(5)	25(5)	35(5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI			
Offerta più vantaggiosa/prezzo più basso	30(1)	26(1)	36(1)
Indicazione nel capitolato d'oneri del criterio dell'offerta più vantaggiosa	30(2)	26(2)	36(2)
Deroga in caso di norme preferenziali	30(3)	Nulla	Nulla
Offerte anormalmente basse	30(4)	27	37
DISPOSIZIONI FINALI			
Calcolo dei termini	33	30	38
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TALUNI SETTORI			
Clausola NPF per gli altri Stati membri	Nulla	28	Nulla
Disposizioni particolari per l'edilizia sociale	9	Non pertinente	Nulla
CONTRATTI DI CONCESSIONE			
Disposizioni generali	3	Non pertinente	Nulla
Bando di gara di concessione	11(3)	Non pertinente	Nulla
Stipulazione di appalti da parte di concessionari	11(4)	Non pertinente	Nulla
Termine per la presentazione delle candidature	15	Non pertinente	Nulla
Termine di ricezione delle domande di partecipazione agli appalti indetti da concessionari	16	Non pertinente	Nulla
CONCORSI DI PROGETTAZIONE			
Campo di applicazione	Nulla	Nulla	13(1) et (2)
Comunicazione delle regole	Nulla	Nulla	13(3)
Ammissione dei partecipanti	Nulla	Nulla	13(4) et (5)
Giuria	Nulla	Nulla	13(6)
Pubblicazione dei bandi di concorso	Nulla	Nulla	15(3)
Pubblicazione dei risultati	Nulla	Nulla	16(1)
Modelli e modalità di pubblicazione	Nulla	Nulla	17

ALLEGATO II

Nomenclatura dei servizi elencati nell'allegato IA

Numero CPA	Denominazione	Numero CPC
	1. Servizi di manutenzione e riparazione	
17.40.90	Servizi di riparazione di copertoni e di articoli per campeggio	88690.1
17.52.90	Servizi di riparazione di reti e di manufatti di corderia	88690.2
28.21.90	Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	88610.1
28.22.90	Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie per il riscaldamento centrale	88610.2
28.30.91	Servizi d'installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale), comprese le relative tubazioni	88610.3
28.30.92	Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)	88610.4
29.11.91	Servizi d'installazione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione)	88620.1
29.11.92	Servizi di riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione)	88620.2
29.12.91	Servizi d'installazione di pompe e compressori	88620.3
29.12.92	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe e compressori	88620.4
29.13.90	Servizi di riparazione e manutenzione di oggetti di rubinetteria e organi simili	88620.5
29.21.91	Servizi d'installazione di forni e bruciatori	88620.6
29.22.91	Servizi d'installazione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione (esclusi ascensori e scale mobili)	88620.8
29.21.92	Servizi di riparazione e manutenzione di forni e bruciatori	88620.7
29.22.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione	88620.9a
29.23.91	Servizi d'installazione di impianti di ventilazione e raffreddamento di uso non domestico	88620.9b
29.23.92	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di ventilazione e raffreddamento di uso non domestico	88620.9c
29.24.91	Servizi d'installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	88620.9d
29.24.92	Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	88620.9e
29.32.91	Servizi d'installazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	88620.9f
29.32.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	88620.9g
29.40.91	Servizi d'installazione di macchine utensili	88620.9h
29.40.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine utensili	88620.9i

29.51.91	Servizi d'installazione di macchine per la metallurgia	88620.9j
29.51.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia	88620.9k
29.52.91	Servizi d'installazione di macchine da miniera, cava e cantiere	88620.9l
29.52.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere	88620.9m
29.53.91	Servizi d'installazione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	88620.9n
29.53.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	88620.9o
29.54.91	Servizi d'installazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	88620.9p
29.54.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	88620.9q
29.55.91	Servizi d'installazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	88620.9r
29.55.92	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone	88620.9s
29.56.91	Servizi d'installazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	88620.9t
29.56.92	Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	88620.9u
29.60.91	Servizi d'installazione di armi e di sistemi d'arma	88620.9v
29.60.92	Servizi di riparazione e manutenzione di armi e di sistemi d'arma	88620.9w
30.01.90	Servizi d'installazione di macchine per ufficio	88630.1
30.02.90	Servizi d'installazione di elaboratori e di altre apparecchiature per l'informatica	88630.2
31.10.91	Servizi d'installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	88640.1
31.10.92	Servizi di riparazione, manutenzione e riavvolgimento di motori, generatori e trasformatori elettrici	88640.2
31.20.91	Servizi d'installazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit�	88640.3
31.20.92	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit�	88640.4
31.62.91	Servizi d'installazione di altri apparecchi elettrici n.c.a., escluse le apparecchiature elettriche di segnalazione per autostrade, strade e aeroporti	88640.5
31.62.92	Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici n.c.a.	88640.6

32.20.91	Servizi d'installazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione	88650.1
32.20.92	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione	88650.2
32.30.91	Servizi d'installazione di apparecchiature professionali radiofoniche, televisive, audio e video	88650.3
32.30.92	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature professionali radiofoniche, televisive, audio e video	88650.4
33.10.91	Servizi d'installazione di apparecchiature medico-chirurgiche	88660.1
33.10.92	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature medico-chirurgiche	88660.2
33.20.91	Servizi d'installazione di strumenti e di apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili	88660.3
33.20.92	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti e di apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili	88660.4
33.40.90	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche e cinematografiche professionali	88660.5
33.50.91	Servizi d'installazione di strumenti ed apparecchi industriali di misurazione del tempo	88660.6
33.50.92	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi industriali di misurazione del tempo	88660.7
35.11.91	Servizi di riparazione e manutenzione di navi e di piattaforme e congegni galleggianti	88680.1
35.11.92	Rimessa in efficienza di navi	88680.2
35.11.93	Demolizione di navi	88680.3
35.12.90	Servizi di riparazione e manutenzione d'imbarcazioni da diporto o sportive	88680.4
35.20.91	Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario	88680.5
35.20.92	Rimessa in efficienza di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario	88680.6
35.30.91	Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e di motori per l'aviazione	88680.7
35.30.92	Rimessa in efficienza di aeromobili	88680.8
36.30.90	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali	88690.3
50.2	Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli	611d 611e 611f
50.40.40	Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli	61220
52.7	Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa	633a 633b 633c 633d

	2. Servizi di trasporto terrestre¹⁶⁰, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	
60.21.2	Trasporto urbano e suburbano, regolare, di passeggeri, diverso da quello ferroviario	712a
60.21.3	Trasporto interurbano di passeggeri, diverso da quello ferroviario	712b
60.21.4	Altri servizi di trasporto terrestre, regolare, di passeggeri	712c
60.22	Servizi di taxi e servizi di noleggio di autovetture con autista	712d
60.23	Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri	712e
60.24.1	Servizi di trasporto di merci su strada, veicoli speciali	712f
60.24.22	Trasporto di altre merci	71239.3
60.24.3	Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore	712h
64.12	Servizi di corriere diversi da quelli postali nazionali	751b
74.60.14	Servizi di veicoli blindati	87304
	3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	
62.10.10	Servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri	73110
62.10.22	Trasporto aereo di linea di merci containerizzate	73220.1
62.10.23	Trasporto aereo di linea di altre merci	73290.1
62.20.10	Servizi di trasporto aereo, non di linea, di passeggeri	73120
62.20.20 (in parte)	Servizi di trasporto aereo, non di linea, di merci	73210.1 73290.2
62.20.30	Servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio	73400
62.30.10	Servizi di trasporto spaziale	73300
	4. Trasporto di posta per via terrestre e aerea	
60.24.21	Trasporto di posta	71235
62.10.21	Trasporto aereo di linea di posta	73210.1
62.20.20 (in parte)	Servizi di trasporto aereo, non di linea, di merci	73210.1 73290.2

	5. Servizi di telecomunicazioni¹⁶¹	
64.20.1	Servizi di trasmissione di dati e messaggi	752a
64.20.2	Altri servizi di telecomunicazione	752b
	6. Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari¹⁶²	
66	Servizi di assicurazione e fondi pensione, esclusi i servizi di assicurazione sociale obbligatoria	812a 812b 812c
67.2	Servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensioni	814
65	Servizi d'intermediazione monetaria e finanziaria, esclusi i servizi di assicurazione e fondi pensione	811a 811d 811b 811e 811c
67.1	Servizi ausiliari dell'intermediazione monetaria e finanziaria, esclusi quelli di assicurazione e fondi pensione	813a 813b 813c
	7. Servizi informatici ed affini	
72.10.10	Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici	84100
72.20.2	Servizi di programmazione di software pronto per l'uso	841b
72.20.3	Altri servizi di fornitura di software e di consulenza in materia d'informatica	842a
72.3	Servizi di elaborazione elettronica dei dati	842b 843
72.4	Servizi delle banche di dati	844
72.5	Servizi di manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	845
72.6	Altri servizi connessi all'informatica	849
	8. Servizi di R & S¹⁶³	
73	Servizi di ricerca e sviluppo	851 852

¹⁶¹ Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite.

¹⁶² Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

¹⁶³ Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività nella

	9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	
74.12.1	Servizi di contabilità e di revisione contabile	862a
74.12.2	Servizi di tenuta dei libri contabili, esclusa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi	862b
	10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	
74.13	Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
	11. Servizi di consulenza gestionale¹⁶⁴ e affini	
74.14	Servizi di consulenza amministrativo-gestionale	865, 866a
74.15	Servizi di gestione delle società di controllo finanziario	866b
	12. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	
74.20.2	Servizi in materia di architettura	867a
74.20.3	Servizi in materia d'ingegneria	867b
74.20.4	Servizi integrati d'ingegneria per progetti "chiavi in mano"	867c
74.20.5	Servizi di urbanistica e di architettura del paesaggio	867d
74.20.6	Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni e ad opere di genio civile	---
74.20.7	Servizi di consulenza scientifica e tecnica in materia d'ingegneria	867e
74.3	Servizi di collaudo e analisi tecniche	867f
	13. Servizi pubblicitari	
74.4	Servizi di pubblicità	871
	14. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	
70.3	Servizi immobiliari per conto terzi	822a 822b
74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione	874
	15. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	
22.21	Servizi di stampa di giornali	884h
22.22.3	Servizi di stampa diversi dalla stampa di giornali	884i

22.23	Servizi di rilegatura e di finitura di libri	884j
22.24.1	Servizi di composizione e di fotoincisione	884k
22.25	Altri servizi connessi alla stampa	884l
22.3	Servizi di riproduzione di supporti registrati	884m 884n 884o
	16. Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	
90	Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	940a 940b 940c

Nomenclatura dei servizi elencati nell'allegato IB

Numero CPA	Denominazione	Numero CPC
	17. Servizi alberghieri e di ristorazione	
55	Servizi di alberghi e ristoranti	64
	18. Servizi di trasporto per ferrovia	
60.1	Servizi di trasporto ferroviario	711a 711b 711c
60.21.1	Trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri	711d
	19. Servizi di trasporto per via d'acqua	
61	Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua	72
	20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	
63	Servizi di supporto e sussidiari dei trasporti; servizi delle agenzie di viaggio	74
	21. Servizi legali	
74.11	Servizi legali	861
	22. Servizi di collocamento e reperimento di personale	
74.5	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	872
	23. Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	
74.60.11	Servizi di investigazione	87301
74.60.12	Servizi di consulenza in materia di sicurezza	87302
74.60.13	Servizi di monitoraggio di sistemi d'allarme	87303
74.60.15	Servizi di guardia	87305
74.60.16	Altri servizi in materia di sicurezza	87309
	24. Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	
80	Servizi d'istruzione	92
	25. Servizi sanitari e sociali	
85	Servizi sanitari e sociali	93

	26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi	
92.11.3	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e videocassette e servizi connessi	961a
92.12	Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche e di video	961b
92.13	Servizi di proiezione cinematografica	961c
92.2	Servizi radiotelevisivi	961d
92.31.2	Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria	961e
92.32.1	Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi	961f
92.33.1	Servizi riguardanti i parchi di divertimento	961g
92.34	Altri servizi d'intrattenimento e di spettacolo	961h
92.4	Servizi delle agenzie di stampa	962
92.5	Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali	963a 963b 963cv
92.6	Servizi sportivi	964a 964b
92.7	Altri servizi ricreativi	964c 964d
	27. Altri servizi	

ALLEGATO III

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)

I. BELGIO

Organismi

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,
- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,
- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale - Koninklijke Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnshade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,
- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,
- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,
- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille - Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,
- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,
- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,
- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,
- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,
- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,
- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,
- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,
- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,
- Régie des postes - Regie der Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,
- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntchouwburg,
- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap,
- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhankelijk van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,
- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Categorie

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale)
- les fabriques d'église.(Organismi per la manutenzione delle chiese)

II. DANIMARCA

Organismi

- Københavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebaeltsforbindelsen,
- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),
- Københavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet København,
- Tele Danmark A/S avec ses filiales,
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Københavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sønderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.

Categorie

- De kommunale havne (porti municipali),
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazione studentesche costituiti statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazioni infortuni e pensioni),
- kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni).

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le "Kommunale Versorgungsunternehmen" (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna),
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociali: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto),
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico: società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

VI. FRANCIA

Organismi

1. Enti pubblici nazionali:

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris;

1.2. scientifici e tecnologici:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

1.3 a carattere amministrativo:

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.

Categorie

1. Enti pubblici nazionali:

- universités, (università)
- écoles normales d'instituteurs; (scuole normali per insegnanti)

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

- collèges, (scuole secondarie)
- lycées, (scuole secondarie: licei)
- établissements publics hospitaliers, (enti pubblici ospedalieri)
- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM), (enti pubblici per le case popolari)

3. Consorzi fra enti territoriali:

- syndicats de communes, (consorzi di comuni)
- districts, (distretti)
- communautés urbaines, (consorzi urbani)
- institutions interdépartementales et interrégionales. (istituzioni interdipartimentali e interregionali)

VII. IRLANDA

Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

- Third Level Educational Bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

VIII. ITALIA

Organismi

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inserenti le università,
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo o di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo).
- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni).
- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata)

X. PAESI BASSI

Organismi

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Categorie

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985) de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI. PORTOGALLO

Categorie

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Fundações públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações gerais e juntas autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome).

XII. REGNO UNITO

Organismi

- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati),
- National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali),
- Research Councils (consigli di ricerca),
- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),
- National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale),
- Police Authorities (autorità di polizia),
- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),
- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).

XIII. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della “Rechnungshof” (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. FINLANDIA

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XV. SVEZIA

Tutti gli enti non commerciali i cui appalti sono sottoposti al controllo dell'Ufficio Nazionale per gli Appalti pubblici.

ALLEGATO IV

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE , EURATOM) N . 1182/71 DEL CONSIGLIO**del 3 giugno 1971****che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

considerando che numerosi atti del Consiglio e della Commissione fissano periodi di tempo, date o termini e utilizzano le nozioni di giorno lavorativo e di giorno festivo;

considerando che è opportuno instaurare in materia norme generali uniformi;

considerando che, in casi eccezionali, può rivelarsi necessario che taluni atti del Consiglio o della Commissione derogano a tali norme generali;

considerando che per raggiungere gli obiettivi delle Comunità è necessario assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario e determinare le norme generali applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;

considerando che i trattati non prevedono i poteri d'azione per stabilire siffatte norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del

Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

CAPITOLO 1

Periodi di tempo*Articolo 2*

1. I giorni festivi , da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità

2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati .

Articolo 3

1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto , l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane , in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

(1) GU n. C51 del 29.4.1970, pag.25.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
- a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo,
 - b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,
 - c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ulti-mo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,
 - d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.
3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.

CAPITOLO II

Date e termini

Articolo 4

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971.

2. L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

3. La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

Articolo 5

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.

2. Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. PLEVEN

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Commissione europea

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

BELGIO

Unità XV/B/3

**Appalti pubblici: elaborazione e applicazione
della normativa comunitaria**

Tel.: 32-2 295 12 33

Fax: 32-2 296 09 62